

Repertorio numero 38377

Raccolta numero 18170

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il 25 (venticinque) giugno 2024 (duemilaventiquattro).

In Genova, Via Gabriele D'Annunzio civico due interno cento-
quattro, alle ore diciassette e minuti tre.

Davanti a me PAOLO TORRENTE, Notaio in Genova, iscritto nel
ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari,

è presente

l'ing. PIERO PAOLO DELPRATO, nato a Genova (GE) il 17
(diciassette) settembre 1974 (millenovecentosettantaquattro),
domiciliato per la carica in Ronco Scrivia (GE), Via E.
Bazzano 5.

Detto Comparente, della cui identità personale io Notaio sono
certo, dichiara di agire nella sua qualità di Presidente del
Consiglio di Amministrazione della società "RACING FORCE
S.P.A.", con sede in Ronco Scrivia (GE), Via E. Bazzano 5, col
capitale sociale di Euro 2.569.919,80 interamente versato, di-
viso in numero 25.699.198 azioni prive di valore nominale, co-
dice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Geno-
va numero 02264760105 (di seguito "Società"), e mi richiede di
redigere il verbale delle deliberazioni del Consiglio di Ammi-
nistrazione della Società.

Al che aderendo, io Notaio faccio constare quanto segue:

assume la presidenza, ai sensi dell'articolo ventitre dello

**REGISTRATO
AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI GENOVA**

IL 26/06/2024

N° 21602

SERIE 1T

EURO 200,00

statuto sociale, il Comparsente, il quale constata e dà atto:

- che la presente riunione è stata regolarmente convocata in questo giorno alle ore diciassette ai sensi di legge con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Aumento del capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, cod. civ., mediante emissione di massime 2.569.919 (duemilionicinquecentosessantanovemilanovecentodiciannove) nuove azioni ordinarie, in esercizio della delega conferita dall'Assemblea straordinaria del 28 aprile 2023; deliberazioni inerenti e conseguenti;

- che sono presenti:

- per il Consiglio di Amministrazione, esso dichiarante, Presidente, avendo giustificato l'assenza i consiglieri Guido Maria Pedone e Filippo Salomone;

- che sono collegati in audio-video conferenza e vengono identificati da esso presidente:

- per il Consiglio di Amministrazione i consiglieri Signori Stephane Alexandre Cohen, Marco Caneva, Silvia Portaluri e Alexandros Haristos;

- per il Collegio Sindacale il presidente Luca Parenti ed i sindaci effettivi Alessandro Miglio e Roberto Strumia.

Il presidente, previa identificazione degli intervenuti, constatato quanto sopra, e dato atto che tutti i partecipanti so-

no stati debitamente informati sull'argomento posto all'ordine del giorno e nessuno ha sollevato obiezioni circa lo svolgimento della riunione e la trattazione del predetto argomento, e che i partecipanti collegati in audioconferenza possono seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, dichiara il Consiglio di Amministrazione validamente costituito e atto a deliberare sull'ordine del giorno sopra trascritto.

* * *

Sul primo e unico argomento all'ordine del giorno, il Presidente illustra agli intervenuti ed aventi diritto, in esercizio della delega conferita dall'Assemblea straordinaria del 28 aprile 2023 (verbale in atti di me Notaio, repertorio notarile numero 36235/17026, registrato all'Agenzia delle Entrate di Genova il 2 maggio 2023 al numero 14328, ritualmente iscritto nel Registro delle Imprese), le ragioni di carattere strategico e imprenditoriale che rendono opportuno effettuare un aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod.civ., da offrire in sottoscrizione a (i) investitori qualificati, come definiti dall'articolo 2, lettera e), del Regolamento (UE) 2017/1129 (**Regolamento Prospetto**), nell'Unione Europea e negli altri paesi dello Spazio Economico Europeo, (ii) investitori qualificati, come definiti dall'articolo 2, lettera e), del Regolamento Prospetto, nel Regno Unito, in quanto normativa

nazionale ai sensi dello European Union (Withdrawal) Act del 2018 (e successive modifiche), (iii) investitori istituzionali all'estero, ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, con esclusione pertanto degli investitori istituzionali di Australia, Canada, Giappone, Stati Uniti e Sudafrica e ogni altro paese estero nel quale il collocamento non sia possibile in assenza di un'autorizzazione delle competenti autorità (complessivamente gli **Investitori Qualificati**), nonché (iv) investitori diversi dai predetti soggetti, con modalità tali, per qualità e/o quantità, da consentire alla Società di rientrare nei casi di esenzione delle disposizioni in materia di offerta al pubblico di titoli previsti dall'articolo 1, paragrafo 4, lettera d) del Regolamento Prospetto, purché l'offerta sia effettuata con modalità tali che consentano alla Società di rientrare nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerta al pubblico con conseguente esclusione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo (**l'Aumento di Capitale e il Collocamento**).

Nello specifico la prospettata operazione di Aumento di Capitale persegue lo scopo, coerente con l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega conferita, di consentire alla Società di reperire in modo rapido ed efficiente il capitale di rischio da impiegare per proseguire il piano di sviluppo e di espansione delle proprie attività, anche alla luce

della forte crescita registrata negli ultimi anni.

Il ricorso allo strumento dell'Aumento di Capitale riservato a Investitori Qualificati, con conseguente esclusione del diritto di opzione, rappresenta il modo più rapido ed efficiente per consentire, tra le altre, alla Società di finanziare la realizzazione di un nuovo stabilimento in Bahrain, al fine di aumentare la propria capacità produttiva.

A tal proposito, in occasione del Consiglio di Amministrazione convocato per la data odierna, il Presidente relaziona i consiglieri circa l'opportunità per il Gruppo di sottoscrivere con la società Bahrain International Circuit Company WLL (**BIC**), gestore del circuito automobilistico che ospita il Gran Premio del Bahrain di Formula 1 e proprietaria dei terreni adiacenti al circuito, un impegno vincolante avente ad oggetto la concessione in locazione di una nuova fabbrica che sarà costruita dal BIC, destinata allo sviluppo e produzione di alcuni prodotti del Gruppo. Alla data odierna sono in corso le negoziazioni per la stipula degli accordi definitivi che si prevede avverrà entro il 2024. A tal proposito, il Presidente fa presente che il termine per rispondere al BIC eventualmente confermando il proprio impegno vincolante in relazione a quanto sopra, è stato fissato al 5 luglio 2024.

L'operazione consentirà al Gruppo di incrementare l'efficienza dei processi produttivi di alcuni prodotti, ritenuti strategici, con impatti positivi sulla marginalità complessiva.

I partecipanti prendono atto di quanto sopra convenendo sull'importanza strategica di tale progetto.

La Società intende mantenere comunque parte dei proventi raccolti durante l'Accelerated Bookbuilding a servizio eventuali futuri progetti di sviluppo.

Inoltre, il prospettato Aumento di Capitale consentirà alla Società, da una parte, di incrementare il c.d. flottante e di agevolare gli scambi del titolo, favorendo altresì la stabilità dello stesso, dall'altra parte, di ampliare la base azionaria a primari investitori internazionali di elevato *standing*.

Inoltre, il Presidente ricorda ai partecipanti che le azioni della Società sono negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan (**EGM**) e sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Parigi (**EGP**).

A tal fine, la Società ha conferito in data odierna rispettivamente a Equita SIM S.p.A. e TP ICAP (EUROPE) S.A. l'incarico di agire quali intermediari incaricati della raccolta degli ordini nel contesto del Collocamento (le **Banche**).

Il sistema multilaterale di negoziazione presso il quale saranno negoziate le azioni di nuova emissione (cioè EGM o EGP o una combinazione dei due) sarà determinato dalla Società in relazione all'esito del Collocamento, di concerto con le Banche incaricate.

Continua il Presidente informando i partecipanti che, al fine di dare esecuzione all'Aumento di Capitale, si rende necessa-

rio definire il giorno di apertura del Collocamento, il criterio più appropriato per individuare il prezzo unitario di sottoscrizione delle azioni rinvenienti dall'Aumento di Capitale e quindi il numero massimo di azioni da emettere.

A tale proposito, il Presidente propone di:

i. stabilire che il Collocamento, una volta avviato, potrà essere chiuso in qualsiasi momento, in ragione delle offerte di sottoscrizione ricevute;

ii. individuare come criterio di riferimento sulla base del quale definire il prezzo unitario di emissione delle nuove azioni, quello dalla media ponderata per il volume dei prezzi ufficiali delle azioni ordinarie della Società, pubblicato da Bloomberg ovvero da altro *provider* abilitato, registrata nei 180 (centottanta) giorni consecutivi di calendario antecedenti alla data di avvio del Collocamento, incluso il prezzo di chiusura registrato nel giorno di avvio del Collocamento medesimo (il **VWAP** ovvero il **Volume Weighted Average Price**);

iii. stabilire in n. 2.569.919 (duemilionicinquecentosessantanovemilanovecentodiciannove) le massime azioni ordinarie da emettere in esecuzione dell'Aumento di Capitale, corrispondenti al 10% (dieci per cento) del capitale sociale di RFG esistente alla data odierna;

iv. allocare le nuove azioni su EGM e/o su EGP.

Inoltre, i partecipanti propongono di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato

Ing. Piero Paolo Delprato il potere di dichiarare la chiusura della procedura di *accelerated bookbuilding* in qualsiasi momento, al raggiungimento dell'obiettivo di raccolta che il *management* ritenga congruo con gli obiettivi dell'operazione - fermo restando l'importo massimo della raccolta stabilito in data odierna.

Con riferimento al prezzo unitario di emissione delle nuove azioni rinvenienti dall'Aumento di Capitale, il Presidente dà atto che è stata predisposta, a cura del Consiglio di Amministrazione, la relazione circa i criteri utilizzati per la determinazione del prezzo ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod.civ., oggetto di approvazione da parte dell'odierno consiglio, e ne illustra i principali contenuti (la "**Relazione**").

Detta relazione, di cui tutti i partecipanti dichiarano di avere ricevuto una copia, viene allegata al presente atto **sotto la lettera "A"**.

In particolare, riferisce il Presidente, in linea con la miglior prassi valutativa nazionale ed internazionale per il settore finanziario e coerentemente con quanto previsto dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod.civ., si è preso a riferimento, nella determinazione del prezzo delle azioni di nuova emissione della Società, il metodo di valutazione c.d. "delle Quotazioni di Borsa".

Il suddetto criterio basato sul Volume Weighted Average Price

per l'individuazione del prezzo unitario di emissione, che rispecchia peraltro la prassi di mercato per operazioni analoghe, consente di prendere a riferimento un periodo di tempo adeguatamente lungo per depurare il fatto da fenomeni di volatilità di breve periodo che possono interessare i mercati finanziari, riflettendo così il valore effettivo che il mercato attribuisce al titolo della Società.

Viene fatto presente che, laddove fosse assunta la data del 24 giugno 2024 (vale a dire l'ultimo giorno prima della data di convocazione del Consiglio di Amministrazione) quale data di riferimento ai fini della rilevazione della media ponderata, secondo il predetto criterio del VWAP, nei 180 (centottanta) giorni consecutivi di calendario antecedenti alla predetta data (inclusa), il titolo Racing Force (ISIN IT0005466963) su EGM avrebbe evidenziato una media ponderata, pari a Euro 4,43 (quattro virgola quarantatre) per azione. Per il calcolo della media ponderata è stato preso, pertanto, in considerazione il periodo compreso tra il 28 dicembre 2023 e il 24 giugno 2024, tenendo conto solo dei giorni di borsa in cui le azioni sono state oggetto di effettiva trattazione.

Alla luce di quanto sopra, qualora la data di avvio del Collocamento dovesse coincidere con la data di deliberazione dell'Aumento di Capitale, allora, il periodo di riferimento - ai fini della rilevazione della media ponderata secondo il predetto criterio del VWAP - sarà compreso tra il 29 dicembre

2023 e il 25 giugno 2024, tenendo conto solo dei giorni di borsa in cui le azioni sono state oggetto di effettiva trattazione nonché del prezzo di chiusura registrato nel giorno di avvio del Collocamento.

Infine, si propone che l'Aumento di Capitale debba avvenire nel rispetto della parità contabile preesistente mediante imputazione di Euro 0,10 (zero virgola dieci) per azione a capitale e della residua parte a sovrapprezzo.

Il prezzo puntuale unitario di emissione sarà determinato altresì tenendo conto dell'avvenuta sottoscrizione, in data 12 giugno 2024, tra la Società e un primario investitore istituzionale estero, di un accordo vincolante ai sensi del quale quest'ultimo si è impegnato in maniera irrevocabile a sottoscrivere una porzione dell'Aumento di Capitale, ove effettivamente deliberato, a servizio del Collocamento, per un importo massimo complessivo pari a Euro 5 milioni. Si evidenzia tuttavia che tale importo potrà essere eventualmente ridotto, a sola discrezione della Società, sulla base della quantità e qualità degli ordini che saranno eventualmente ricevuti durante il Collocamento, fino a un minimo di Euro 4 milioni.

Il Presidente fa altresì presente che, in virtù del menzionato accordo vincolante sottoscritto e tenuto altresì conto delle interlocuzioni avviate con altri investitori strategici potenzialmente interessati a investire nel contesto del Collocamento, è ragionevole ipotizzare che l'Aumento di Capitale possa

permettere alla Società di raccogliere nuovi capitali per circa Euro 7 milioni. Tuttavia, al fine di non precludersi alcuna possibilità di ottenere una raccolta ancora più ampia nel contesto del Collocamento, il Presidente sottolinea l'opportunità di deliberare un aumento di capitale che possa essere collocato fino al limite del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente.

Il Presidente rammenta ai partecipanti che apposita relazione in merito alla corrispondenza del prezzo di emissione al valore di mercato delle azioni deve essere predisposto da un revisore legale o da una società di revisione legale. A tal fine, il Presidente segnala ai partecipanti che KPMG S.p.A. (la "**Società di Revisione**") ha già ricevuto, in bozza, la Relazione, nonché tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento del proprio incarico e l'emissione della propria relazione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod.civ.. A tal proposito, la Società di Revisione ha espresso il proprio parere sulla corrispondenza al valore di mercato del prezzo di emissione con il valore derivante dal metodo sopra esposto; tale metodo sarà utilizzato come criterio di riferimento ai fini della determinazione puntuale del prezzo unitario di emissione delle azioni relative all'Aumento di Capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ..

A questo punto interviene il Dr. Luca Parenti, in rappresen-

tanza del Collegio Sindacale, il quale, dopo aver eseguito regolare controllo, conferma e attesta che l'attuale capitale sociale pari a Euro 2.569.919,80 (duemilionicinquecentosessantannove/80) è interamente versato ed esistente.

Il Presidente illustra come il corredo documentale richiesto ex lege sia stato correttamente predisposto; in particolare, illustra il contenuto:

-della relazione degli amministratori;

-della relazione rilasciata dalla Società di Revisione in ordine alla corrispondenza tra il valore di mercato e il valore medio ponderato delle azioni RFG risultante in applicazione del parametro del VWAP sopra esposto ex art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod.civ., che si allega al presente atto **sotto la lettera "B"**.

Tanto illustrato, il Presidente invita i consiglieri a rendere la c.d. dichiarazione di interesse ex art. 2391 cod.civ.; in risposta alla sollecitazione del Presidente, nessuno dei consiglieri presenti rilascia dichiarazione in tale senso.

A questo punto il Presidente espone il testo di delibera

"Il Consiglio di Amministrazione,

- vista e approvata la Relazione illustrativa redatta ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ.,

- preso atto dell'attestazione del collegio sindacale che l'attuale capitale sociale di Euro 2.569.919,80 è interamente

versato ed esistente,

- visto il parere sui criteri di determinazione del prezzo ri-
lasciato dalla società di revisione KPMG S.p.A., ai sensi
dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, cod. civ.,

DELIBERA

di dare esecuzione alla delega di cui all'art. 2443 cod. civ.,
conferita al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea
Straordinaria degli Azionisti in data 28 aprile 2023 e per ta-
le effetto conseguentemente:

1. di aumentare il capitale sociale in via scindibile, a paga-
mento, mediante emissione di massime n. 2.569.919 (duemilioni-
cinquecentosessantannovecentodiciannove) nuove azioni
ordinarie, prive del valore nominale, a godimento regolare,
con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441,
comma 4, secondo periodo, cod. civ., da offrire in sottoscri-
zione a (i) investitori qualificati, come definiti dall'arti-
colo 2, lettera e), del Regolamento (UE) 2017/1129 ("**Regola-
mento Prospetto**"), nell'Unione Europea e negli altri paesi
dello Spazio Economico Europeo, (ii) investitori qualificati,
come definiti dall'articolo 2, lettera e), del Regolamento
Prospetto, nel Regno Unito, in quanto normativa nazionale ai
sensi dello European Union (Withdrawal) Act del 2018 (e suc-
cessive modifiche), (iii) investitori istituzionali all'este-
ro, ai sensi della Regulation S dello United States Securities
Act del 1933, come successivamente modificato, con esclusione

pertanto degli investitori istituzionali di Australia, Canada, Giappone, Stati Uniti e Sudafrica e ogni altro paese estero nel quale il collocamento non sia possibile in assenza di un'autorizzazione delle competenti autorità, nonché (iv) investitori diversi dai predetti soggetti, con modalità tali, per qualità e/o quantità, da consentire alla Società di rientrare nei casi di esenzione delle disposizioni in materia di offerta al pubblico di titoli previsti dall'articolo 1, paragrafo 4, lettera d) del Regolamento Prospetto, con conseguente esclusione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo, ad un prezzo di sottoscrizione, comprensivo di sovrapprezzo, da determinare sulla base e in conformità ai criteri definiti nella relazione degli amministratori e da intendersi qui richiamati;

2. *di stabilire che il prezzo unitario di emissione delle nuove azioni sarà determinato sulla base della media ponderata per il volume dei prezzi ufficiali delle azioni ordinarie della Società, pubblicato da Bloomberg ovvero da altro provider abilitato, registrato nei 180 (centottanta) giorni consecutivi di calendario antecedenti alla data di avvio del Collocamento, come definito in narrativa, incluso il prezzo di chiusura del titolo registrato nel giorno di avvio del Collocamento medesimo;*

3. *di stabilire, ai sensi del secondo comma dell'art. 2439 cod. civ., che l'aumento di capitale di cui al precedente pun-*

to 1 si intende scindibile e pertanto sarà limitato

all'importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro

il termine ultimo del 27 giugno 2024;

4. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione

e Amministratore Delegato Ing. Piero Paolo Delprato tutti i

poteri occorrenti per provvedere all'esecuzione, anche tramite

procuratori, nei limiti di legge, di tutte le operazioni con-

seguenti alle delibere di cui sopra, con tutti i più ampi po-

teri al riguardo, nulla escluso o eccettuato, e in particolare

le facoltà occorrenti per determinare, in conformità alla

prassi consolidata in operazioni similari, e nel rispetto di

quanto sopra deliberato al punto 2), il prezzo definitivo di

emissione delle azioni, nonché di ritirare il Collocamento in

qualsiasi momento, di allocare le nuove azioni sul sistema

multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan o su quel-

lo di Parigi, e, scaduti i termini di sottoscrizione, determi-

nare l'esatto ammontare dell'aumento del capitale sociale che

risulterà sottoscritto, e conseguentemente quantificare il nu-

mero delle azioni di nuova emissione,

a. con facoltà di non procedere all'operazione e all'aumento

di capitale ovvero interromperne l'esecuzione nel miglior in-

teresse della Società (ivi inclusa l'assenza di favorevoli

condizioni di mercato), ferma ogni competenza del consiglio di

amministrazione circa la decisione di emissione delle nuove

azioni;

b. con i poteri necessari per negoziare, definire e sottoscrivere con Equita SIM S.p.A. e TP ICAP (EUROPE) S.A. il contratto per il Collocamento (c.d. placement agreement) delle azioni di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale, nonché di dare esecuzione a qualsiasi disposizione ivi contenuta;

c. con i poteri per predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione dell'aumento deliberato, ivi inclusa la predisposizione, sottoscrizione, pubblicazione, il deposito e/o la produzione presso ogni competente autorità (incluse, Consob e Borsa Italiana S.p.A., nonché il competente ufficio del registro) di ogni atto, scrittura, notifica, documento, richiesta di deposito, formulario, necessario o comunque relativo all'operazione;

d. con i poteri per la stipulazione di ogni necessario incombenza o atto, ivi espressamente compreso l'adeguamento delle espressioni numeriche dell'art. 5 dello Statuto Sociale, concernenti il capitale sociale, in relazione all'avvenuta sottoscrizione delle azioni emesse;

e. con i poteri per introdurre nella presente deliberazione le eventuali modificazioni, variazioni o aggiunte che risultassero necessarie o comunque richieste dalle Autorità competenti, affinché le presenti deliberazioni siano iscritte presso il Registro Imprese competente;

f. con riferimento al prezzo di emissione, di prevedere che l'aumento di capitale avverrà nel rispetto della parità conta-

bile preesistente mediante imputazione di Euro 0,10 (zero virgola dieci) per azione a capitale e della residua parte a sovrapprezzo.”

5. di aggiungere al testo in essere dell'articolo 5.1 dello Statuto sociale un comma del seguente letterale tenore:

"In data 25 giugno 2024, in esecuzione della delega attribuita al consiglio di amministrazione dell'assemblea straordinaria del 28 aprile 2023, il consiglio di amministrazione ha deliberato di aumentare, in via scindibile, a pagamento il capitale sociale della società mediante emissione di massime n. 2.569.919 (duemilionicinquecentosessantanovemilanovecentodiciannove) nuove azioni ordinarie, prive del valore nominale, a godimento regolare, con parità contabile implicita di emissione pari a Euro 0,10 (zero virgola dieci), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ., da offrire in sottoscrizione a (i) investitori qualificati, come definiti dall'articolo 2, lettera e), del Regolamento (UE) 2017/1129 ("Regolamento Prospetto"), nell'Unione Europea e negli altri paesi dello Spazio Economico Europeo, (ii) investitori qualificati, come definiti dall'articolo 2, lettera e), del Regolamento Prospetto, nel Regno Unito, in quanto normativa nazionale ai sensi dello European Union (Withdrawal) Act del 2018 (e successive modifiche), (iii) investitori istituzionali all'estero, ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come

successivamente modificato, con esclusione pertanto degli investitori istituzionali di Australia, Canada, Giappone, Stati Uniti e Sudafrica e ogni altro paese estero nel quale il collocamento non sia possibile in assenza di un'autorizzazione delle competenti autorità, nonché (iv) investitori diversi dai predetti soggetti, con modalità tali, per qualità e/o quantità, da consentire alla Società di rientrare nei casi di esenzione delle disposizioni in materia di offerta al pubblico di titoli previsti dall'articolo 1, paragrafo 4, lettera d) del Regolamento Prospetto, con conseguente esclusione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo. Ai sensi dell'art. 2439, comma 2, cod. civ., ove non interamente sottoscritto entro il termine del 27 giugno 2024, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte."."

La proposta del Presidente, messa ai voti, risulta approvata dal Consiglio di Amministrazione alla unanimità assumendo la proposta stessa quale sua espressa volontà ed esplicita deliberazione.

Il testo dello Statuto sociale aggiornato con l'integrazione all'articolo cinque, sopra deliberata, che il presidente mi consegna, viene allegato al presente verbale **sotto la lettera "C"**.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, alla unanimità e per quanto possa occorrere, delibera di dare mandato al Presidente

del Consiglio di Amministrazione ing. Piero Paolo Delprato ed al consigliere Filippo Salomone, disgiuntamente tra loro, per apportare al presente verbale ed allegato statuto le correzioni o integrazioni formali che fossero eventualmente richieste dal Registro delle Imprese in sede di deposito ed iscrizione della presente delibera, ovvero proporre eventuali ricorsi e gravami ai sensi degli articoli 2189 e 2192 del Codice Civile.

Il presidente fa constare che la sopratrascritta deliberazione è stata recepita in ogni sua parte dai partecipanti collegati in audio-video conferenza.

* * *

Non essendovi altro da deliberare all'ordine del giorno il presidente dichiara sciolta la seduta alle ore diciassette e minuti quaranta.

* * * * *

Il Comparente:

- dispensa me Notaio dal dare lettura di tutti gli allegati, consenzienti i partecipanti alla riunione;

- autorizza il trattamento dei dati personali a sensi del D.Lgs. 196/2003 e del regolamento UE 679/2016 GDPR, successive modifiche ed integrazioni, dichiarandosi edotto che i dati medesimi saranno inseriti e trattati in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici per i fini connessi al presente atto e dipendenti formalità.

Richiesto, io Notaio, ho redatto questo verbale, del quale ho

dato lettura al Comparente, che lo approva.

Il presente verbale, dattiloscritto da persona di mia fiducia
e completato a mano da me Notaio, occupa diciannove facciate
intere e parte della ventesima di cinque fogli.

FIRMATO: PIERO PAOLO DELPRATO

PAOLO TORRENTE notaio (Sigillo)

RELAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
RACING FORCE S.P.A.

RACING
FORCE
GROUP



RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI RACING FORCE S.P.A. RIGUARDANTE LA
PROPOSTA DI AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DI RACING FORCE S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 2441, 4°
COMMA, SECONDO PERIODO, COD. CIV.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Pellegrini', followed by a stylized flourish.

Premessa

Le azioni di Racing Force S.p.A. (*RFG* o la *Società*) sono negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan (*EGM*) e sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Parigi (*EGP*).

In data 28 aprile 2023, l'assemblea degli azionisti di RFG ha, *inter alia*, deliberato di "delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare il capitale sociale, in una o più volte anche in via scindibile, sino all'importo massimo complessivo – in linea capitale e fermo restando l'eventuale sovrapprezzo – del 10% (dieci per cento) del capitale alla data del primo esercizio della delega, entro il limite massimo di 5 (cinque) anni dalla data della delibera (ossia entro il 28 aprile 2028), mediante emissione di azioni ordinarie della Società, a pagamento da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, tramite sottoscrizione in denaro, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale" (la *Delega*).

Ai fini dell'esercizio della Delega, al Consiglio di Amministrazione è stato conferito "ogni potere per fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie da emettersi di volta in volta".

Il Consiglio di Amministrazione intende esercitare la menzionata Delega deliberando di aumentare, a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale della Società mediante emissione di massime n. 2.569.919 (duemilionicinquecentosessantannove) nuove azioni ordinarie RFG prive di indicazione del valore nominale espresso, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, con godimento regolare, corrispondenti al 10% (dieci per cento) del capitale sociale di RFG, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile (*l'Aumento di Capitale*), da offrire in sottoscrizione a (i) investitori qualificati, come definiti dall'articolo 2, lettera e), del Regolamento (UE) 2017/1129 (il *Regolamento Prospetto*), nell'Unione Europea e negli altri paesi dello Spazio Economico Europeo, (ii) investitori qualificati, come definiti dall'articolo 2, lettera e), del Regolamento Prospetto, nel Regno Unito, in quanto normativa nazionale ai sensi dello *European Union (Withdrawal) Act* del 2018 (e successive modifiche), (iii) investitori istituzionali all'estero, ai sensi della *Regulation S* dello *United States Securities Act* del 1933, come successivamente modificato, con esclusione pertanto degli investitori

istituzionali di Australia, Canada, Giappone, Stati Uniti e Sudafrica e ogni altro paese estero nel quale il collocamento non sia possibile in assenza di un'autorizzazione delle competenti autorità, nonché (iv) investitori diversi dai predetti soggetti, con modalità tali, per qualità e/o quantità, da consentire alla Società di rientrare nei casi di esenzione delle disposizioni in materia di offerta al pubblico di titoli previsti dall'articolo 1, paragrafo 4, lettera d) del Regolamento Prospetto con conseguente esclusione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo (il **Collocamento**).


Ai fini dell'esercizio della Delega e per il rispetto dei suoi contenuti, si fa presente che non sono intercorse emissioni di nuove azioni successivamente all'assemblea straordinaria svoltasi in data 28 aprile 2023 e pertanto il Consiglio di Amministrazione intende esercitare per la prima volta la Delega.

Il Consiglio di Amministrazione conferirà al Presidente e Amministratore Delegato Ing. Piero Paolo Delprato i poteri per dare attuazione alla delibera di Aumento di Capitale, inclusa l'individuazione del prezzo definitivo di emissione delle azioni in conformità ai criteri indicati nel successivo Paragrafo 3, nonché – in base (i) alle indicazioni ricevute da Equita SIM S.p.A. e TP ICAP (EUROPE) S.A., che agiscono nel contesto del Collocamento in qualità di intermediari finanziari incaricati della raccolta degli ordini, e (ii) ai risultati degli ordini di sottoscrizione ricevuti – di allocare le nuove azioni RFG su EGM e su EGP.

Si precisa che il Collocamento delle azioni RFG avrà luogo unicamente al ricorrere di favorevoli condizioni di mercato e sarà effettuato mediante procedura di c.d. *accelerated bookbuilding offering*, la quale includerà le azioni di nuova emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale (**Accelerated Bookbuilding**).

Alla data della presente relazione, il capitale sociale di RFG è pari a Euro 2.569.919,80 (duemilionicinquecentosessantanovecilanovecentodiciannove/80), suddiviso in n. 25.699.198 (venticinquemilioneicentonovantanovecilacentonovantotto) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale. In caso di integrale sottoscrizione delle massime nuove azioni offerte in sottoscrizione, tenuto conto dei criteri di determinazione del prezzo unitario di emissione delle nuove azioni come descritto nel seguente Paragrafo 3 e assumendo il rispetto della parità contabile preesistente delle azioni RFG, il capitale sociale *post* aumento sarà pari a Euro 2.826.911,70 (duemilioniottocentoventiseimilanovecentoundici/70), rappresentato da n. 28.269.117 (ventottomilioniduecentosessantanovecilacentodiciassette) azioni, aventi tutte le medesime caratteristiche di quelle attualmente in circolazione.

1. Ragioni dell'esclusione del diritto di opzione



La prospettata operazione di Aumento di Capitale persegue lo scopo, coerente con l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della Delega, di consentire alla Società di reperire in modo rapido ed efficiente capitale di rischio da impiegare per proseguire il piano di sviluppo e di espansione delle proprie attività, anche alla luce della forte crescita registrata negli ultimi anni.

Il ricorso allo strumento dell'Aumento di Capitale riservato a investitori qualificati, con conseguente esclusione del diritto di opzione, rappresenta, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, il modo più rapido ed efficiente per consentire alla Società, tra le altre, di finanziare la realizzazione di un nuovo stabilimento in Bahrain, al fine di aumentare la propria capacità produttiva.

A tal proposito, in occasione del Consiglio di Amministrazione convocato per la data odierna, il Presidente relazionerà i consiglieri circa l'opportunità di sottoscrivere con la società Bahrain International Circuit Company WLL (*BIC*), gestore del circuito automobilistico che ospita il Gran Premio del Bahrain di Formula 1 e proprietaria dei terreni adiacenti al circuito, un impegno vincolante avente ad oggetto la concessione in locazione di una nuova fabbrica, che sarà costruita da BIC, destinata allo sviluppo e produzione di alcuni prodotti del Gruppo. Alla data odierna sono in corso le negoziazioni per la stipula degli accordi definitivi che si prevede avverrà entro il 2024.

L'operazione consentirà al Gruppo di incrementare l'efficienza dei processi produttivi di alcuni prodotti, ritenuti strategici, con impatti positivi sulla marginalità complessiva.

La Società intende mantenere comunque parte dei proventi raccolti durante l'Accelerated Bookbuilding a servizio di altri eventuali futuri progetti di sviluppo.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene inoltre che il prospettato Aumento di Capitale consentirà alla Società, da una parte, di incrementare il c.d. flottante e di agevolare gli scambi del titolo, favorendo altresì la stabilità dello stesso, dall'altra parte, ampliare la base azionaria a primari investitori internazionali di elevato *standing*.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione ritiene quindi che l'esclusione del diritto di opzione in favore di investitori qualificati, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ., risponda ad uno specifico interesse sociale per le ragioni già richiamate nel Paragrafo che precede.

Tutto ciò premesso, l'Aumento di Capitale, in ogni caso, viene proposto con l'adozione di tutte le tutele che l'ordinamento prevede per operazioni nelle quali vi sia una esclusione del diritto di opzione. Infatti, come richiesto dall'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ., le azioni che

saranno liberate nel contesto dell'Aumento di Capitale dovranno essere emesse ad un prezzo corrispondente al valore di mercato delle stesse.

2. Collocamento


È previsto che il Collocamento sia effettuato presso (i) investitori qualificati, come definiti dall'articolo 2, lettera e), del Regolamento Prospetto, nell'Unione Europea e negli altri paesi dello Spazio Economico Europeo, (ii) investitori qualificati, come definiti dall'articolo 2, lettera e), del Regolamento Prospetto, nel Regno Unito, in quanto normativa nazionale ai sensi dello *European Union (Withdrawal) Act* del 2018 (e successive modifiche), (iii) investitori istituzionali all'estero, ai sensi della *Regulation S* dello *United States Securities Act* del 1933, come successivamente modificato, con esclusione pertanto degli investitori istituzionali di Australia, Canada, Giappone, Stati Uniti e Sudafrica e ogni altro paese estero nel quale il collocamento non sia possibile in assenza di un'autorizzazione delle competenti autorità, nonché (iv) investitori diversi dai predetti soggetti, con modalità tali, per qualità e/o quantità, da consentire alla Società di rientrare nei casi di esenzione delle disposizioni in materia di offerta al pubblico di titoli previsti dall'articolo 1, paragrafo 4, lettera d) del Regolamento Prospetto, con conseguente esclusione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo (collettivamente gli *Investitori*), attraverso il processo di c.d. *bookbuilding*.

La Società intende conferire a Equita SIM S.p.A. e a TP ICAP (EUROPE) S.A. l'incarico di intermediari finanziari incaricati della raccolta degli ordini nel contesto del Collocamento presso gli Investitori (le *Banche*).

Il processo di Accelerated Bookbuilding, consolidato nelle offerte sul mercato di titoli di società le cui azioni sono negoziate su sistemi di negoziazione multilaterale, anche di nuova emissione, consente di offrire le azioni in modo ordinato mediante la sollecitazione e la raccolta di ordini di sottoscrizione sul mercato degli investitori istituzionali. Gli ordini possono essere raccolti in un arco di tempo breve, anche di poche ore, ovvero di qualche giorno.

Ai fini dell'Aumento di Capitale, nella determinazione del prezzo di emissione delle azioni, secondo i criteri di seguito descritti, occorrerà tener conto del prezzo al quale gli investitori sarebbero disponibili a sottoscrivere le azioni di nuova emissione.

Il conferimento dell'incarico per il Collocamento delle azioni RFG a primarie istituzioni finanziarie è inteso ad assicurare che l'esecuzione di tale collocamento avvenga secondo i migliori *standard* della prassi nazionale e internazionale, anche al fine di preservare la stabilità dell'andamento del titolo



RFG. Si precisa che non sussiste alcun impegno di garanzia da parte delle Banche in relazione all'Aumento di Capitale.

Il sistema multilaterale di negoziazione presso il quale saranno negoziate le azioni di nuova emissione (cioè EGM, EGP o una combinazione dei due) sarà determinato da RFG in relazione all'esito del Collocamento, di concerto con le Banche incaricate.

3. Criteri per la determinazione del prezzo di emissione

Per quanto riguarda la determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni rivenienti dalla prospettata operazione di Aumento di Capitale, l'Assemblea degli azionisti, nella delibera assunta il 28 aprile 2023, ha stabilito che l'esercizio della Delega comprende *“ogni potere per fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie da emettersi di volta in volta”*.

Nel rispetto di quanto previsto dall'Assemblea degli azionisti e coerentemente con la prevalente prassi di mercato per operazioni analoghe a quella prospettata, il Consiglio di Amministrazione, avvalendosi del supporto delle Banche, ha individuato appropriati criteri di determinazione del prezzo di emissione, che dovranno essere applicati dagli organi delegati al momento di esecuzione della delibera di Aumento di Capitale e non ha quindi fissato un prezzo *“puntuale”* di emissione.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che tale impostazione sia conforme al disposto normativo che richiede che il prezzo di emissione *“corrisponda al valore di mercato”* delle azioni e sia coerente con le modalità di collocamento mediante Accelerated Bookbuilding. Inoltre, stante la potenziale indeterminatezza della data di avvio dell'operazione di Aumento di Capitale, l'impostazione proposta garantisce la necessaria flessibilità per determinare il valore di mercato delle azioni in un momento prossimo all'emissione.

Il Consiglio di Amministrazione, con il supporto delle Banche, ha quindi compiuto un'analisi per individuare il criterio più appropriato per individuare il prezzo di emissione delle azioni di nuova emissione, ritenendo che il metodo delle quotazioni di Borsa – quale metodo che fa riferimento ai prezzi delle azioni espressi dal mercato – sia il più coerente con il concetto di *“valore di mercato”* previsto dalla prescrizione di legge.

Gli Amministratori hanno poi rilevato che la formulazione dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, cod. civ., richiama il *“valore di mercato”* senza fornire al riguardo ulteriori indicazioni, anche

temporali, e porta quindi a ritenere ammissibili molteplici criteri, anche fra loro differenti, da stabilirsi anche in funzione delle caratteristiche delle singole operazioni di aumento di capitale.

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto quindi di poter individuare come criterio di riferimento sulla base del quale definire il prezzo unitario di emissione delle nuove azioni, quello della media ponderata per il volume dei prezzi ufficiali delle azioni ordinarie della Società, pubblicato da Bloomberg ovvero da altro *provider* abilitato, registrata nei 180 (centottanta) giorni consecutivi di calendario antecedenti alla data di avvio del Collocamento, incluso il prezzo di chiusura registrato nel giorno di avvio del Collocamento medesimo (il **VWAP** ovvero il **Volume Weighted Average Price**).


Il suddetto criterio per l'individuazione del prezzo unitario di emissione, che rispecchia peraltro la prassi di mercato per operazioni analoghe, consente di prendere a riferimento un periodo di tempo adeguatamente lungo per depurare il fatto da fenomeni di volatilità di breve periodo che possono interessare i mercati finanziari, riflettendo così il valore effettivo che il mercato attribuisce al titolo della Società.

Viene fatto presente che, laddove fosse assunta la data del 24 giugno 2024 (vale a dire l'ultimo giorno prima della data di convocazione del Consiglio di Amministrazione) quale data di riferimento ai fini della rilevazione della media ponderata, secondo il predetto criterio del VWAP, nei 180 (centottanta) giorni consecutivi di calendario antecedenti alla predetta data (inclusa), il titolo Racing Force (ISIN IT0005466963) su EGM avrebbe evidenziato una media ponderata, pari a Euro 4,43 (quattro virgola quarantatre) per azione. Per il calcolo della media ponderata è stato preso, pertanto, in considerazione il periodo compreso tra il 28 dicembre 2023 e il 24 giugno 2024, tenendo conto solo dei giorni di Borsa in cui le azioni sono state oggetto di effettiva trattazione.

Alla luce di quanto sopra, qualora la data di avvio del Collocamento dovesse coincidere con la data di delibera dell'Aumento di Capitale, allora, il periodo di riferimento – ai fini della rilevazione della media ponderata secondo il predetto criterio del VWAP – sarà compreso tra il 29 dicembre 2023 e il 25 giugno 2024, tenendo conto solo dei giorni di Borsa in cui le azioni sono state oggetto di effettiva trattazione nonché del prezzo di chiusura registrato nel giorno di avvio del Collocamento.

Infine, si propone che l'Aumento di Capitale debba avvenire nel rispetto della parità contabile preesistente mediante imputazione di Euro 0,10 (zero virgola dieci) per azione a capitale e della residua parte a sovrapprezzo.

Il prezzo puntuale di emissione sarà determinato altresì tenendo conto dell'avvenuta sottoscrizione, in data 12 giugno 2024, tra la Società e un primario investitore istituzionale estero, di un accordo

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials, located at the bottom right of the page.

vincolante ai sensi del quale quest'ultimo si è impegnato in maniera irrevocabile a sottoscrivere una porzione dell'Aumento di Capitale, ove effettivamente deliberato, a servizio del Collocamento, per un importo massimo complessivo pari a Euro 5 milioni. Si evidenzia tuttavia che tale importo potrà essere eventualmente ridotto, a sola discrezione della Società, sulla base della quantità e qualità degli ordini che saranno eventualmente ricevuti durante il Collocamento, fino a un minimo di Euro 4 milioni.

A tal proposito, la società KPMG S.p.A., incaricata della revisione legale dei conti di RFG, esprimerà il proprio parere sulla corrispondenza tra il valore di mercato e il valore medio ponderato delle azioni RFG risultante in applicazione del parametro del VWAP sopra esposto; tale valore medio pertanto sarà utilizzato come valore di riferimento ai fini della determinazione del prezzo unitario di emissione delle azioni relative all'Aumento di Capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ..

4. Tempistiche di esecuzione dell'aumento di capitale e modalità di esecuzione

Nell'individuazione delle modalità di esecuzione dell'Aumento di Capitale maggiormente idonee a conseguire gli obiettivi di speditezza, celerità e certezza di cui sopra, come precedentemente rilevato, la Società ritiene di poter avviare l'operazione entro il 26 giugno 2024 ovvero allorquando le condizioni di mercato saranno ritenute favorevoli per il successo dell'operazione stessa.

Si precisa che qualora l'Aumento di Capitale non fosse integralmente sottoscritto entro il termine finale di sottoscrizione del 27 giugno 2024, il capitale sociale risulterà aumentato dell'importo derivante dalle sottoscrizioni effettuate entro il suddetto termine.

5. Effetti sul valore unitario delle azioni e diluizione

L'emissione delle azioni determinerà una diluizione della partecipazione al capitale sociale della Società degli attuali azionisti, in misura variabile e non ipotizzabile, in quanto dipenderà dal numero di azioni effettivamente sottoscritte dagli Investitori.

6. Caratteristiche e data di godimento delle azioni


Le azioni di nuova emissione saranno fungibili con quelle già in circolazione, avranno godimento regolare e pertanto garantiranno ai loro possessori pari diritti rispetto alle azioni già in circolazione al momento dell'emissione.

7. Modifiche dello Statuto sociale

All'approvazione della proposta di Aumento di Capitale conseguirà la modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale, che indica l'entità e la composizione del capitale sociale. Si precisa che la seguente modifica statutaria non dà luogo ad alcuna causa di recesso legale o statutaria a favore degli azionisti della Società, ai sensi dell'articolo 2437 e ss. cod. civ..

Viene di seguito riportata l'esposizione a confronto dell'articolo di cui si propone la modifica.

| Testo vigente | Testo proposto |
|--|--|
| <p align="center">Articolo 5</p> <p align="center">Capitale sociale</p> | <p align="center">Articolo 5</p> <p align="center">Capitale sociale</p> |
| <p>5.1. Il capitale è di euro 2.569.919,80 (duemilionicinquecentosessantanovemilannovecentodiciannove/80) ed è rappresentato da numero 25.699.198 (venticinque milioni seicentonovantanovemilacentonovantotto) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.</p> <p>“L’assemblea straordinaria in data 28 aprile 2023 ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell’art. 2443 del codice civile, di aumentare il capitale sociale, in una o più volte anche in via scindibile, sino all’importo massimo complessivo – in linea capitale e fermo restando l’eventuale sovrapprezzo – del 10% (dieci per cento) del capitale alla data del primo esercizio della delega, entro il limite massimo di 5 (cinque) anni dalla data della delibera (ossia entro il 28 aprile 2028), mediante emissione di azioni ordinarie della Società:</p> <p>a) a pagamento da offrire in opzione agli aventi diritto;</p> | <p>5.1. Il capitale è di euro 2.569.919,80 (duemilionicinquecentosessantanovemilannovecentodiciannove/80) ed è rappresentato da numero 25.699.198 (venticinque milioni seicentonovantanovemilacentonovantotto) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.</p> <p>“L’assemblea straordinaria in data 28 aprile 2023 ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell’art. 2443 del codice civile, di aumentare il capitale sociale, in una o più volte anche in via scindibile, sino all’importo massimo complessivo – in linea capitale e fermo restando l’eventuale sovrapprezzo – del 10% (dieci per cento) del capitale alla data del primo esercizio della delega, entro il limite massimo di 5 (cinque) anni dalla data della delibera (ossia entro il 28 aprile 2028), mediante emissione di azioni ordinarie della Società:</p> <p>a) a pagamento da offrire in opzione agli aventi diritto;</p> |



b) a pagamento da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del codice civile, tramite conferimenti in natura;

c) a pagamento da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, tramite sottoscrizione in denaro, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale;

d) a pagamento da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, quando l'interesse della società lo esige;

e) a pagamento da offrire in tutto o in parte a dipendenti della Società o di società da essa controllate, con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 8, del codice civile,

f) in via gratuita, da assegnare ai prestatori di lavoro ai sensi dell'art. 2349 del codice civile anche a servizio di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari.

b) a pagamento da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del codice civile, tramite conferimenti in natura;

c) a pagamento da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, tramite sottoscrizione in denaro, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale;

d) a pagamento da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, quando l'interesse della società lo esige;

e) a pagamento da offrire in tutto o in parte a dipendenti della Società o di società da essa controllate, con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 8, del codice civile,

f) in via gratuita, da assegnare ai prestatori di lavoro ai sensi dell'art. 2349 del codice civile anche a servizio di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al consiglio di amministrazione è altresì conferito ogni potere per:

a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie da emettersi di volta in volta;

b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società; nonché

c) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

Per le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione in esecuzione della delega che precede ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, il consiglio di amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri.

L'esclusione o la limitazione del diritto di opzione potranno avere luogo unicamente:

a) ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del codice civile, qualora il consiglio di amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o compendi funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al consiglio di amministrazione è altresì conferito ogni potere per:

a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie da emettersi di volta in volta;


b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società; nonché

c) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

Per le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione in esecuzione della delega che precede ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, il consiglio di amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri.

L'esclusione o la limitazione del diritto di opzione potranno avere luogo unicamente:

a) ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del codice civile, qualora il consiglio di amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o compendi funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti



finanziari, quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale;

b) ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale;

c) ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, qualora il consiglio di amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a "investitori qualificati" e/o "investitori professionali" (anche esteri), quali (a titolo esemplificativo) banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento (ovvero altri soggetti rientranti nelle relative definizioni anche di carattere europeo, di volta in volta applicabili), e/o operatori che (indipendentemente da tale qualificazione) svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle della Società e/o del Gruppo aventi oggetto analogo o affine a quello della Società e/o del Gruppo o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultimi, in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o coinvestimento con detti soggetti ovvero comunque al fine della realizzazione di operazioni di rafforzamento

finanziari, quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale;

b) ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale;

c) ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, qualora il consiglio di amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a "investitori qualificati" e/o "investitori professionali" (anche esteri), quali (a titolo esemplificativo) banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento (ovvero altri soggetti rientranti nelle relative definizioni anche di carattere europeo, di volta in volta applicabili), e/o operatori che (indipendentemente da tale qualificazione) svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle della Società e/o del Gruppo aventi oggetto analogo o affine a quello della Società e/o del Gruppo o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultimi, in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o coinvestimento con detti soggetti ovvero comunque al fine della realizzazione di operazioni di rafforzamento

patrimoniale e/o strategiche da parte della Società e/o del Gruppo;

d) ai sensi dell'art. 2441, comma 8, del codice civile, in caso di emissione di azioni a dipendenti della Società e/o delle società da essa controllate in conformità a piani di incentivazione o comunque di work for equity o similari.

La delega a procedere ad aumenti di capitale gratuiti (e/o emissioni azionarie anche senza incidere sul nominale) potrà essere esercitata per l'implementazione di piani di incentivazione con funzione di retention e di attraction di personale chiave per la Società e/o il Gruppo, ivi incluso il "Piano di Stock Grant 2023-2025".

Per le deliberazioni relative ad aumenti di capitale da offrire in opzione ovvero – in tutto o in parte – a terzi, nel determinare il prezzo di emissione delle nuove azioni, il consiglio di amministrazione dovrà tenere conto, tra l'altro, del valore del patrimonio netto e delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa, nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, fermi restando le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5 e 6 del codice civile, ove applicabili.

Per le deliberazioni relative ad aumenti di capitale da liberare in denaro ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, per avvalersi dell'esclusione del diritto di


patrimoniale e/o strategiche da parte della Società e/o del Gruppo;

d) ai sensi dell'art. 2441, comma 8, del codice civile, in caso di emissione di azioni a dipendenti della Società e/o delle società da essa controllate in conformità a piani di incentivazione o comunque di work for equity o similari.

La delega a procedere ad aumenti di capitale gratuiti (e/o emissioni azionarie anche senza incidere sul nominale) potrà essere esercitata per l'implementazione di piani di incentivazione con funzione di retention e di attraction di personale chiave per la Società e/o il Gruppo, ivi incluso il "Piano di Stock Grant 2023-2025".

Per le deliberazioni relative ad aumenti di capitale da offrire in opzione ovvero – in tutto o in parte – a terzi, nel determinare il prezzo di emissione delle nuove azioni, il consiglio di amministrazione dovrà tenere conto, tra l'altro, del valore del patrimonio netto e delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa, nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, fermi restando le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5 e 6 del codice civile, ove applicabili.

Per le deliberazioni relative ad aumenti di capitale da liberare in denaro ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, per avvalersi dell'esclusione del diritto di



opzione, nei limiti ivi previsti, il prezzo di emissione dovrà essere stabilito in misura corrispondente al valore di mercato delle azioni e a condizione che ciò sia confermato in apposita relazione da parte di un revisore legale o di una società di revisione legale.

Nel rispetto di quanto precede, il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile. Potrà altresì essere previsto un sovrapprezzo.”

5.2. Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ed immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi degli artt. 83-bis e seguenti del D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato ("TUF").

5.3. Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi degli artt. 77-bis e seguenti del TUF, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Euronext Growth Milan").

5.4. La Società può emettere, ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione, nonché strumenti finanziari partecipativi.

opzione, nei limiti ivi previsti, il prezzo di emissione dovrà essere stabilito in misura corrispondente al valore di mercato delle azioni e a condizione che ciò sia confermato in apposita relazione da parte di un revisore legale o di una società di revisione legale.


Nel rispetto di quanto precede, il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile. Potrà altresì essere previsto un sovrapprezzo.”

In data 25 giugno 2024, in esecuzione della delega attribuita al consiglio di amministrazione dell'assemblea straordinaria del 28 aprile 2023, il consiglio di amministrazione ha deliberato di aumentare, in via scindibile, a pagamento il capitale sociale della società mediante emissione di massime n. 2.569.919 (duemilionicinquecentosessantanovemilanovecentodiciannove) nuove azioni ordinarie, prive del valore nominale, a godimento regolare, con parità contabile implicita di emissione pari a Euro 0,10 (zero virgola dieci), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ., da offrire in sottoscrizione a (i) investitori qualificati, come definiti dall'articolo 2, lettera e), del Regolamento (UE) 2017/1129 ("Regolamento Prospetto"), nell'Unione Europea e negli altri paesi dello Spazio Economico Europeo, (ii) investitori qualificati, come definiti dall'articolo 2, lettera e), del Regolamento Prospetto, nel Regno Unito, in

quanto normativa nazionale ai sensi dello European Union (Withdrawal) Act del 2018 (e successive modifiche), (iii) investitori istituzionali all'estero, ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, con esclusione pertanto degli investitori istituzionali di Australia, Canada, Giappone, Stati Uniti e Sudafrica e ogni altro paese estero nel quale il collocamento non sia possibile in assenza di un'autorizzazione delle competenti autorità, nonché (iv) investitori diversi dai predetti soggetti, con modalità tali, per qualità e/o quantità, da consentire alla Società di rientrare nei casi di esenzione delle disposizioni in materia di offerta al pubblico di titoli previsti dall'articolo 1, paragrafo 4, lettera d) del Regolamento Prospetto, con conseguente esclusione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo. Ai sensi dell'art. 2439, comma 2, cod. civ., ove non interamente sottoscritto entro il termine del 27 giugno 2024, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

5.2. Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ed immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi degli artt. 83-bis e seguenti del D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato ("TUF").

5.3. Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi



multilaterali di negoziazione ai sensi degli artt. 77-bis e seguenti del TUF, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Euronext Growth Milan").

5.4. La Società può emettere, ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione, nonché strumenti finanziari partecipativi.

In considerazione di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione è chiamato ad esprimersi sulla seguente proposta di deliberazione:

"Il Consiglio di Amministrazione,

- vista e approvata la Relazione illustrativa redatta ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ.,*
- preso atto dell'attestazione del collegio sindacale che l'attuale capitale sociale di Euro 2.569.919,80 è interamente versato ed esistente,*
- visto il parere sui criteri di determinazione del prezzo rilasciato dalla società di revisione KPMG S.p.A., ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, cod. civ.,*



DELIBERA

di dare esecuzione alla delega di cui all'art. 2443 cod. civ., conferita al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti in data 28 aprile 2023 e per tale effetto conseguentemente:

- 1. di aumentare il capitale sociale in via scindibile, a pagamento, mediante emissione di massime n. 2.569.919 (duemilionicinquecentosessantanove milannovecentodiciannove) nuove azioni ordinarie, prive del valore nominale, a godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione*

ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ., da offrire in sottoscrizione a (i) investitori qualificati, come definiti dall'articolo 2, lettera e), del Regolamento (UE) 2017/1129 ("Regolamento Prospetto"), nell'Unione Europea e negli altri paesi dello Spazio Economico Europeo, (ii) investitori qualificati, come definiti dall'articolo 2, lettera e), del Regolamento Prospetto, nel Regno Unito, in quanto normativa nazionale ai sensi dello European Union (Withdrawal) Act del 2018 (e successive modifiche), (iii) investitori istituzionali all'estero, ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, con esclusione pertanto degli investitori istituzionali di Australia, Canada, Giappone, Stati Uniti e Sudafrica e ogni altro paese estero nel quale il collocamento non sia possibile in assenza di un'autorizzazione delle competenti autorità, nonché (iv) investitori diversi dai predetti soggetti, con modalità tali, per qualità e/o quantità, da consentire alla Società di rientrare nei casi di esenzione delle disposizioni in materia di offerta al pubblico di titoli previsti dall'articolo 1, paragrafo 4, lettera d) del Regolamento Prospetto, con conseguente esclusione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo, ad un prezzo di sottoscrizione, comprensivo di sovrapprezzo, da determinare sulla base e in conformità ai criteri definiti nella relazione degli amministratori e da intendersi qui richiamati;

2. di stabilire che il prezzo unitario di emissione delle nuove azioni sarà determinato sulla base della media ponderata per il volume dei prezzi ufficiali delle azioni ordinarie della Società, pubblicato da Bloomberg ovvero da altro provider abilitato, registrato nei 180 (centottanta) giorni consecutivi di calendario antecedenti alla data di avvio del Collocamento, come definito in narrativa, incluso il prezzo di chiusura del titolo registrato nel giorno di avvio del Collocamento medesimo;
3. di stabilire, ai sensi del secondo comma dell'art. 2439 cod. civ., che l'aumento di capitale di cui al precedente punto 1 si intende scindibile e pertanto sarà limitato all'importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro il termine ultimo del 27 giugno 2024;
4. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato Ing. Piero Paolo Delprato tutti i poteri occorrenti per provvedere all'esecuzione, anche tramite procuratori, nei limiti di legge, di tutte le operazioni conseguenti alle delibere di cui sopra, con tutti i più ampi poteri al riguardo, nulla escluso o eccettuato, e in particolare le facoltà occorrenti per determinare, in conformità alla prassi consolidata in operazioni similari e nel rispetto di quanto sopra deliberato al punto n. 2), il prezzo definitivo di emissione delle azioni, nonché di ritirare il Collocamento in qualsiasi momento, di allocare le nuove azioni presso il

sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan o su quello di Parigi, e, scaduti i termini di sottoscrizione, determinare l'esatto ammontare dell'aumento del capitale sociale che risulterà sottoscritto, e conseguentemente quantificare il numero delle azioni di nuova emissione,


- a. con facoltà di non procedere all'operazione e all'aumento di capitale ovvero interromperne l'esecuzione nel miglior interesse della Società (ivi inclusa l'assenza di favorevoli condizioni di mercato), ferma ogni competenza del consiglio di amministrazione circa la decisione di emissione delle nuove azioni;
- b. con i poteri necessari per negoziare, definire e sottoscrivere con Equita SIM S.p.A. e TP ICAP (EUROPE) S.A., il contratto per il Collocamento (c.d. placement agreement) delle azioni di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale, nonché di dare esecuzione a qualsiasi disposizione ivi contenuta;
- c. con i poteri per predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione dell'aumento deliberato, ivi inclusa la predisposizione, sottoscrizione, pubblicazione, il deposito e/o la produzione presso ogni competente autorità (incluse, Consob e Borsa Italiana S.p.A., nonché il competente ufficio del registro) di ogni atto, scrittura, notifica, documento, richiesta di deposito, formulario, necessario o comunque relativo all'operazione;
- d. con i poteri per la stipulazione di ogni necessario incumbente o atto, ivi espressamente compreso l'adeguamento delle espressioni numeriche dell'art. 5 dello Statuto Sociale, concernenti il capitale sociale, in relazione all'avvenuta sottoscrizione delle azioni emesse;
- e. con i poteri per introdurre nella presente deliberazione le eventuali modificazioni, variazioni o aggiunte che risultassero necessarie o comunque richieste dalle Autorità competenti, affinché le presenti deliberazioni siano iscritte presso il Registro Imprese competente;
- f. con riferimento al prezzo di emissione, di prevedere che l'aumento di capitale avverrà nel rispetto della parità contabile preesistente mediante imputazione di Euro 0,10 (zero virgola dieci) per azione a capitale e della residua parte a sovrapprezzo."

La presente Relazione approvata dal Consiglio di Amministrazione viene trasmessa alla società di revisione, KPMG S.p.A., la quale ha rinunciato ai termini previsti dalla legge per la relativa comunicazione, ai fini dell'emissione del parere sui criteri di determinazione del prezzo ex art. 2441, quarto comma, secondo periodo, cod. civ..

Genova (GE), 25 giugno 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Piero Paolo Delprato", written over a horizontal line.

(Ing. Piero Paolo Delprato)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Paolo Bonaventura", written over a horizontal line.

Paolo Bonaventura







Allegato " B " al
N. 38377/18170
di repertorio.

Racing Force S.p.A.

Relazione del Consiglio di Amministrazione riguardante la proposta di aumento di capitale sociale

(con relativa relazione della società di revisione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile)

KPMG S.p.A.
25 giugno 2024



KPMG S.p.A.
Revisione e organizzazione contabile
Piazza della Vittoria, 15 int. 10 e 11
16121 GENOVA GE
Telefono +39 010 564992
Email it-fmauditaly@kpmg.it
PEC kpmgspace@pec.kpmg.it

Relazione della società di revisione sulla corrispondenza al valore di mercato del prezzo di emissione delle azioni relative all'aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile

*Al Consiglio di Amministrazione della
Racing Force S.p.A.*

Motivo ed oggetto dell'incarico

In relazione alla delega conferita dall'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2023 di Racing Force S.p.A. (nel seguito anche "Racing Force" o la "Società") al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile avente ad oggetto la facoltà di aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile, abbiamo ricevuto dalla società Racing Force la relazione del Consiglio di Amministrazione datata 25 giugno 2024 ai sensi dell'art. 2441, sesto comma, del Codice Civile (di seguito la "Relazione degli Amministratori"), che illustra e motiva detta operazione.

Tale proposta prevede un aumento di capitale in forma scindibile mediante emissione di massime n. 2.569.919 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso con godimento regolare con parità contabile implicita di emissione pari a €0,10.

Il suddetto aumento del capitale sociale, in forza della delega conferita dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Racing Force tenutasi in data 28 aprile 2023, è oggetto di delibera nel corso del Consiglio di Amministrazione previsto per il 25 giugno 2024.

Ai sensi degli artt. 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione della Società ci ha conferito l'incarico di esprimere il parere sulla corrispondenza del prezzo di emissione delle nuove azioni di Racing Force al valore di mercato delle azioni stesse, ovvero, nelle circostanze, sull'adeguatezza del criterio proposto dagli Amministratori ai fini della determinazione di un prezzo di emissione delle azioni corrispondente al valore di mercato delle stesse al momento di esecuzione dell'aumento di capitale.

Sintesi dell'operazione

Secondo quanto riferito dagli Amministratori nella loro Relazione, la prospettata operazione di aumento di capitale persegue lo scopo, coerente con l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega conferita, di consentire alla Società di reperire in modo rapido ed efficiente il capitale di rischio da impiegare per proseguire il piano di sviluppo e di espansione delle proprie attività, anche alla luce della forte crescita registrata negli ultimi anni.



Racing Force S.p.A.

*Relazione della società di revisione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile
25 giugno 2024*

Il ricorso allo strumento dell'aumento di capitale riservato a investitori qualificati, con conseguente esclusione del diritto di opzione, rappresenta, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, il modo più rapido ed efficiente per consentire, tra le altre, alla Società di finanziare la realizzazione di un nuovo stabilimento in Bahrain, al fine di aumentare la propria capacità produttiva.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene inoltre che il prospettato aumento di capitale consentirà alla Società di incrementare il c.d. flottante e di agevolare gli scambi del titolo, ampliando la base azionaria a primari investitori internazionali di elevato standing, favorendo altresì la stabilità del titolo.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione ritiene quindi che l'esclusione del diritto di opzione in favore di investitori qualificati, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, risponda ad uno specifico interesse sociale per le ragioni già richiamate nel paragrafo che precede.

Nel contesto sopra delineato, gli Amministratori hanno ritenuto di avvalersi della facoltà riconosciuta alle sole società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione dall'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile, e recepita dall'art. 8 dello statuto della Società. Gli Amministratori hanno quindi ritenuto di deliberare, in forza della delega ricevuta, un aumento di capitale in forma scindibile, a pagamento, con esclusione del diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale della Società preesistente alla data del primo esercizio della delega, ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile.

Natura e portata della presente relazione

Come anticipato, ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile, il prezzo di emissione delle azioni, nell'ambito dell'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale preesistente della Società, deve corrispondere al valore di mercato delle azioni stesse e ciò deve essere confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.

Con riferimento al requisito della corrispondenza del prezzo di emissione al valore di mercato, così come richiesto dalla norma sopra richiamata, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto, nelle circostanze, di deliberare non già la determinazione di un prezzo puntuale e "finale" di emissione delle azioni corrispondente al valore di mercato delle stesse, quanto piuttosto la determinazione di un criterio cui l'Amministratore Delegato stesso dovrà attenersi, in sede di esecuzione dell'aumento di capitale, tenendo conto del periodo di tempo intercorrente tra la delibera di aumento di capitale e la sua concreta esecuzione.

Pertanto, in considerazione della specificità e delle caratteristiche dell'operazione sopra delineate, così come riferite dagli Amministratori e nel seguito riportate, il nostro parere viene espresso, al fine di rafforzare l'informativa a favore degli Azionisti esclusi dal diritto di opzione in ordine alla proposta di aumento di capitale in esame, esclusivamente in relazione all'adeguatezza del criterio utilizzato dagli Amministratori per individuare un prezzo di emissione delle azioni che corrisponda al valore di mercato delle stesse al momento dell'esecuzione dell'aumento di capitale.

La presente relazione indica pertanto il criterio proposto dagli Amministratori per la determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni e le eventuali difficoltà di valutazione dagli stessi incontrate ed è costituita dalle nostre considerazioni sull'adeguatezza, sotto il profilo della sua ragionevolezza e non arbitrarietà, nelle circostanze, di tale criterio.

Nell'esecuzione del presente incarico non abbiamo effettuato una valutazione economica della Società, che esula dalle finalità dell'attività a noi richiesta.



Racing Force S.p.A.

Relazione della società di revisione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile
25 giugno 2024

Documentazione utilizzata

Nello svolgimento del nostro lavoro abbiamo ottenuto, direttamente dalla Società o per suo tramite, i documenti e le informazioni ritenuti utili nella fattispecie.

Più in particolare, abbiamo analizzato la seguente documentazione:

- verbale dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti datata 28 aprile 2023 nella quale è stato deliberato *inter alia* di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, sino all'importo massimo complessivo del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente alla data del primo esercizio della delega, entro il limite massimo di 5 (cinque) anni dalla data della delibera, anche con esclusione del diritto di opzione o in via gratuita, nei termini e alle condizioni di cui alla "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione" e all'art. 5.1 dello statuto sociale;
- Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione datata 25 giugno 2024 per la proposta di aumento di capitale sociale della Società;
- bozza del verbale del Consiglio di Amministrazione del 25 giugno 2024 che ha approvato la Relazione di cui sopra;
- andamento dei prezzi di mercato delle azioni di Racing Force registrate sul sistema di negoziazione EGM dal 28 dicembre 2023 al 24 giugno 2024 ed altre informazioni quali volatilità del titolo e volumi medi giornalieri;
- statuto vigente della Società, per le finalità di cui al presente lavoro;
- bilanci d'esercizio e consolidato di Racing Force al 31 dicembre 2023, da noi assoggettati a revisione legale, le cui relazioni di revisione sono state emesse in data 12 aprile 2024.

Abbiamo inoltre ottenuto specifica ed espressa attestazione, mediante lettera rilasciata dal legale rappresentante della Società in data 25 giugno 2024 che, per quanto a conoscenza della Direzione di Racing Force, non sono intervenute modifiche significative ai dati ed alle informazioni presi in considerazione nello svolgimento delle nostre analisi.

Metodi di valutazione adottati dagli Amministratori per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni

Premessa

Nell'illustrare la metodologia prescelta per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni, gli Amministratori hanno preliminarmente rilevato che la formulazione dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile, richiama il "valore di mercato" senza fornire al riguardo ulteriori indicazioni, anche temporali, e porta quindi a ritenere ammissibili molteplici criteri, anche fra loro differenti, da stabilirsi anche in funzione delle caratteristiche delle singole operazioni di aumento di capitale.

Il criterio individuato dagli Amministratori per la determinazione del prezzo di emissione

Nell'illustrare la metodologia prescelta per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni, gli Amministratori hanno preliminarmente rilevato che la formulazione dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile, richiama il "valore di mercato" senza fornire al riguardo ulteriori indicazioni, anche temporali, e porta quindi a ritenere ammissibili molteplici criteri, anche fra loro



Racing Force S.p.A.

Relazione della società di revisione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile
25 giugno 2024

differenti, da stabilirsi anche in funzione delle caratteristiche delle singole operazioni di aumento di capitale.

In tale contesto, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di doversi riferire ad un dato che è, allo stato, condiviso anche in dottrina, vale a dire al prezzo delle azioni della Società emittente registrate sul sistema di negoziazione EGM.

Nella fattispecie, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di poter individuare il prezzo di emissione delle nuove azioni nella media ponderata dei prezzi ufficiali delle azioni Racing Force registrati nei 180 giorni consecutivi di calendario antecedenti alla data di avvio del Collocamento, incluso il prezzo di chiusura del giorno di avvio del Collocamento.

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto pertanto ragionevole, ed in linea con la dottrina sin qui espressasi sul tema, considerare, nella fattispecie, la media ponderata dei prezzi ufficiali di Borsa rilevati in un arco temporale prossimo all'emissione delle nuove azioni.

Gli Amministratori hanno spiegato che l'ampiezza dell'arco temporale di riferimento rispecchia la prassi di mercato per operazioni analoghe e consente di prendere a riferimento un periodo di tempo adeguatamente lungo per depurare il fatto da fenomeni di volatilità di breve periodo che possano interessare i mercati finanziari, riflettendo così il valore effettivo che il mercato attribuisce al titolo della Società.

Difficoltà di valutazione riscontrate dal Consiglio di Amministrazione


Nella Relazione del Consiglio di Amministrazione non vengono indicate difficoltà incontrate dagli Amministratori in relazione alla scelta del criterio dagli stessi proposto, di cui al precedente paragrafo.

Lavoro svolto

Ai fini dell'espletamento del nostro incarico abbiamo svolto le seguenti principali attività:

- svolto una lettura del verbale dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti datata 28 aprile 2023;
- svolto una lettura critica della Relazione degli Amministratori;
- esaminata la bozza del verbale del Consiglio di Amministrazione della Società datata 25 giugno 2024;
- esaminato, per le finalità di cui al presente lavoro, lo statuto vigente della Società;
- svolto un esame critico del criterio adottato dagli Amministratori per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni, onde riscontrarne il contenuto, nelle circostanze, ragionevole, motivato e non arbitrario;
- considerato gli elementi necessari ad accertare che tale criterio fosse tecnicamente idoneo, nelle specifiche circostanze, sotto un profilo di ragionevolezza e non arbitrarietà, a determinare un prezzo di emissione delle azioni corrispondente al loro valore di mercato al momento dell'esecuzione dell'aumento di capitale;
- riscontrato la completezza e non contraddittorietà delle motivazioni indicate dal Consiglio di Amministrazione in merito alla scelta del predetto criterio;

4





Racing Force S.p.A.

Relazione della società di revisione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile
25 giugno 2024

- effettuato verifiche sull'andamento delle quotazioni di Borsa delle azioni della Società dal 28 dicembre 2023 al 24 giugno 2024 e rilevato altre informazioni quali, a titolo esemplificativo, periodo temporale di riferimento, significatività dei prezzi considerati, tipologia di media usata, caratteristiche del flottante, volatilità del titolo e volumi medi giornalieri.

Commenti sull'adeguatezza dei metodi di valutazione adottati dagli Amministratori per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni

In primo luogo, con riferimento alla scelta degli Amministratori di deliberare non già la decisione in ordine ad un prezzo di emissione puntuale, quanto la determinazione di un criterio per la fissazione del prezzo medesimo, come rilevato anche dagli Amministratori, essa risulta in linea con la prassi di mercato ed anche con la dottrina che si è espressa sul punto.

In secondo luogo, nelle circostanze, il riferimento ai corsi di Borsa del titolo Racing Force adottato dagli Amministratori appare coerente con la necessità di individuare un prezzo di emissione delle azioni corrispondente al loro valore di mercato, trattandosi di società con azioni quotate in mercati regolamentati.

In particolare, la scelta degli Amministratori di utilizzare valori medi di mercato, che consente di minimizzare i rischi derivanti da significative oscillazioni di breve periodo delle quotazioni di Borsa, appare conforme alle posizioni assunte dalla dottrina sin qui espressasi sul tema.

Con riguardo all'ampiezza temporale dei prezzi di Borsa da utilizzare come base per il calcolo della media, la scelta degli Amministratori di un periodo di tempo di 180 giorni in prossimità dell'esecuzione dell'aumento di capitale, appare conforme, anche in questo caso, all'orientamento dottrinale dominante e, per società con caratteristiche analoghe a quelle di Racing Force, può ritenersi ragionevole e non arbitraria al fine di rappresentare il valore di mercato delle azioni.

Limiti specifici incontrati dal revisore ed eventuali altri aspetti di rilievo emersi nell'espletamento del presente incarico

Relativamente alle principali difficoltà e ai limiti incontrati nello svolgimento del presente incarico, si segnala quanto segue:

- la proposta di aumento di capitale sociale formulata dal Consiglio di Amministrazione definisce il numero massimo di azioni che saranno emesse, ma non indica il prezzo di emissione delle suddette azioni, bensì il criterio per la determinazione dello stesso. Pertanto, la presente relazione non ha ad oggetto la corrispondenza del prezzo di emissione delle azioni, ad oggi non ancora definito, al valore di mercato delle stesse, ma l'adeguatezza, sotto il profilo della sua ragionevolezza e non arbitrarietà, del criterio proposto dagli Amministratori per la determinazione di un prezzo di emissione delle azioni corrispondente al valore di mercato delle stesse al momento dell'esecuzione dell'aumento;
- le valutazioni basate sulle quotazioni di Borsa sono soggette all'andamento proprio dei mercati finanziari e possono pertanto evidenziare, in particolare nel breve periodo, oscillazioni sensibili in relazione all'incertezza del quadro economico nazionale ed internazionale. Ciò rileva in particolare, nel caso di specie, in presenza di un limitato grado di liquidità del titolo Racing Force rispetto all'indice generale di riferimento (FTSE MIB). Inoltre, ad influenzare l'andamento dei titoli possono anche intervenire pressioni speculative o legate a fattori esogeni di carattere straordinario ed imprevedibile, indipendenti dalle prospettive economiche e finanziarie delle singole società.

5



Racing Force S.p.A.

Relazione della società di revisione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile
25 giugno 2024

Conclusioni

Tutto ciò premesso, sulla base della documentazione esaminata e delle procedure sopra descritte, tenuto conto della natura e portata del nostro lavoro indicato nella presente relazione e fermo restando quanto evidenziato al precedente paragrafo "Limiti specifici incontrati dal revisore ed eventuali altri aspetti di rilievo emersi nell'espletamento del presente incarico", riteniamo che le modalità di applicazione del criterio individuate dall'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile, siano adeguate, in quanto nelle circostanze ragionevoli e non arbitrarie, ai fini della determinazione di un prezzo di emissione delle azioni corrispondente al valore di mercato delle stesse al momento dell'esecuzione dell'aumento di capitale.

Limitazioni all'utilizzo e alla distribuzione

La presente relazione è stata predisposta ai soli fini di quanto previsto dall'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile, nell'ambito dell'aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione della Racing Force S.p.A. e non può essere utilizzata in tutto o in parte per altri scopi.

Genova, 25 giugno 2024

KPMG S.p.A.

Andrea Carlucci
Socio

Allegato:

Relazione del Consiglio di Amministrazione di Racing Force S.p.A. riguardante la proposta di aumento di capitale sociale di Racing Force S.p.A. ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile

6

RELAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
RACING FORCE S.P.A.

RACING
FORCE
GROUP



RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI RACING FORCE S.P.A. RIGUARDANTE LA
PROPOSTA DI AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DI RACING FORCE S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 2441, 4°
COMMA, SECONDO PERIODO, COD. CIV.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Pallini', followed by a stylized flourish.



Premessa

Le azioni di Racing Force S.p.A. (**RFG** o la **Società**) sono negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan (**EGM**) e sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Parigi (**EGP**).

In data 28 aprile 2023, l'assemblea degli azionisti di RFG ha, *inter alia*, deliberato di “*delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare il capitale sociale, in una o più volte anche in via scindibile, sino all'importo massimo complessivo – in linea capitale e fermo restando l'eventuale sovrapprezzo – del 10% (dieci per cento) del capitale alla data del primo esercizio della delega, entro il limite massimo di 5 (cinque) anni dalla data della delibera (ossia entro il 28 aprile 2028), mediante emissione di azioni ordinarie della Società, a pagamento da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, tramite sottoscrizione in denaro, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale*” (la **Delega**).

Ai fini dell'esercizio della Delega, al Consiglio di Amministrazione è stato conferito “*ogni potere per fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie da emettersi di volta in volta*”.

Il Consiglio di Amministrazione intende esercitare la menzionata Delega deliberando di aumentare, a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale della Società mediante emissione di massime n. 2.569.919 (duemilionicinquecentosessantanovemilanovecentodiciannove) nuove azioni ordinarie RFG prive di indicazione del valore nominale espresso, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, con godimento regolare, corrispondenti al 10% (dieci per cento) del capitale sociale di RFG, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile (**l'Aumento di Capitale**), da offrire in sottoscrizione a (i) investitori qualificati, come definiti dall'articolo 2, lettera e), del Regolamento (UE) 2017/1129 (il **Regolamento Prospetto**), nell'Unione Europea e negli altri paesi dello Spazio Economico Europeo, (ii) investitori qualificati, come definiti dall'articolo 2, lettera e), del Regolamento Prospetto, nel Regno Unito, in quanto normativa nazionale ai sensi dello *European Union (Withdrawal) Act* del 2018 (e successive modifiche), (iii) investitori istituzionali all'estero, ai sensi della *Regulation S* dello *United States Securities Act* del 1933, come successivamente modificato, con esclusione pertanto degli investitori

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Piem' followed by a stylized flourish.

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

istituzionali di Australia, Canada, Giappone, Stati Uniti e Sudafrica e ogni altro paese estero nel quale il collocamento non sia possibile in assenza di un'autorizzazione delle competenti autorità, nonché (iv) investitori diversi dai predetti soggetti, con modalità tali, per qualità e/o quantità, da consentire alla Società di rientrare nei casi di esenzione delle disposizioni in materia di offerta al pubblico di titoli previsti dall'articolo 1, paragrafo 4, lettera d) del Regolamento Prospetto con conseguente esclusione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo (il **Collocamento**).


Ai fini dell'esercizio della Delega e per il rispetto dei suoi contenuti, si fa presente che non sono intercorse emissioni di nuove azioni successivamente all'assemblea straordinaria svoltasi in data 28 aprile 2023 e pertanto il Consiglio di Amministrazione intende esercitare per la prima volta la Delega.

Il Consiglio di Amministrazione conferirà al Presidente e Amministratore Delegato Ing. Piero Paolo Delprato i poteri per dare attuazione alla delibera di Aumento di Capitale, inclusa l'individuazione del prezzo definitivo di emissione delle azioni in conformità ai criteri indicati nel successivo Paragrafo 3, nonché – in base (i) alle indicazioni ricevute da Equita SIM S.p.A. e TP ICAP (EUROPE) S.A., che agiscono nel contesto del Collocamento in qualità di intermediari finanziari incaricati della raccolta degli ordini, e (ii) ai risultati degli ordini di sottoscrizione ricevuti – di allocare le nuove azioni RFG su EGM e su EGP.

Si precisa che il Collocamento delle azioni RFG avrà luogo unicamente al ricorrere di favorevoli condizioni di mercato e sarà effettuato mediante procedura di c.d. *accelerated bookbuilding offering*, la quale includerà le azioni di nuova emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale (**Accelerated Bookbuilding**).

Alla data della presente relazione, il capitale sociale di RFG è pari a Euro 2.569.919,80 (duemilionicinquecentosessantanove milanovecentodiciannove/80), suddiviso in n. 25.699.198 (venticinquemilioneisecentonovantanove milacentonovantotto) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale. In caso di integrale sottoscrizione delle massime nuove azioni offerte in sottoscrizione, tenuto conto dei criteri di determinazione del prezzo unitario di emissione delle nuove azioni come descritto nel seguente Paragrafo 3 e assumendo il rispetto della parità contabile preesistente delle azioni RFG, il capitale sociale *post* aumento sarà pari a Euro 2.826.911,70 (duemilioniottocentoventisei milanovecentoundici/70), rappresentato da n. 28.269.117 (ventottomilioni duecentosessantanove milacentodiciassette) azioni, aventi tutte le medesime caratteristiche di quelle attualmente in circolazione.

1. Ragioni dell'esclusione del diritto di opzione

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Piero Paolo Delprato', written in a cursive style.

La prospettata operazione di Aumento di Capitale persegue lo scopo, coerente con l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della Delega, di consentire alla Società di reperire in modo rapido ed efficiente capitale di rischio da impiegare per proseguire il piano di sviluppo e di espansione delle proprie attività, anche alla luce della forte crescita registrata negli ultimi anni.

Il ricorso allo strumento dell'Aumento di Capitale riservato a investitori qualificati, con conseguente esclusione del diritto di opzione, rappresenta, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, il modo più rapido ed efficiente per consentire alla Società, tra le altre, di finanziare la realizzazione di un nuovo stabilimento in Bahrain, al fine di aumentare la propria capacità produttiva.

A tal proposito, in occasione del Consiglio di Amministrazione convocato per la data odierna, il Presidente relazionerà i consiglieri circa l'opportunità di sottoscrivere con la società Bahrain International Circuit Company WLL (**BIC**), gestore del circuito automobilistico che ospita il Gran Premio del Bahrain di Formula 1 e proprietaria dei terreni adiacenti al circuito, un impegno vincolante avente ad oggetto la concessione in locazione di una nuova fabbrica, che sarà costruita da BIC, destinata allo sviluppo e produzione di alcuni prodotti del Gruppo. Alla data odierna sono in corso le negoziazioni per la stipula degli accordi definitivi che si prevede avverrà entro il 2024.

L'operazione consentirà al Gruppo di incrementare l'efficienza dei processi produttivi di alcuni prodotti, ritenuti strategici, con impatti positivi sulla marginalità complessiva.

La Società intende mantenere comunque parte dei proventi raccolti durante l'Accelerated Bookbuilding a servizio di altri eventuali futuri progetti di sviluppo.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene inoltre che il prospettato Aumento di Capitale consentirà alla Società, da una parte, di incrementare il c.d. flottante e di agevolare gli scambi del titolo, favorendo altresì la stabilità dello stesso, dall'altra parte, ampliare la base azionaria a primari investitori internazionali di elevato *standing*.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione ritiene quindi che l'esclusione del diritto di opzione in favore di investitori qualificati, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ., risponda ad uno specifico interesse sociale per le ragioni già richiamate nel Paragrafo che precede.

Tutto ciò premesso, l'Aumento di Capitale, in ogni caso, viene proposto con l'adozione di tutte le tutele che l'ordinamento prevede per operazioni nelle quali vi sia una esclusione del diritto di opzione. Infatti, come richiesto dall'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ., le azioni che

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'Pierluigi' followed by a stylized flourish.

saranno liberate nel contesto dell'Aumento di Capitale dovranno essere emesse ad un prezzo corrispondente al valore di mercato delle stesse.

2. Collocamento

È previsto che il Collocamento sia effettuato presso (i) investitori qualificati, come definiti dall'articolo 2, lettera e), del Regolamento Prospetto, nell'Unione Europea e negli altri paesi dello Spazio Economico Europeo, (ii) investitori qualificati, come definiti dall'articolo 2, lettera e), del Regolamento Prospetto, nel Regno Unito, in quanto normativa nazionale ai sensi dello *European Union (Withdrawal) Act* del 2018 (e successive modifiche), (iii) investitori istituzionali all'estero, ai sensi della *Regulation S* dello *United States Securities Act* del 1933, come successivamente modificato, con esclusione pertanto degli investitori istituzionali di Australia, Canada, Giappone, Stati Uniti e Sudafrica e ogni altro paese estero nel quale il collocamento non sia possibile in assenza di un'autorizzazione delle competenti autorità, nonché (iv) investitori diversi dai predetti soggetti, con modalità tali, per qualità e/o quantità, da consentire alla Società di rientrare nei casi di esenzione delle disposizioni in materia di offerta al pubblico di titoli previsti dall'articolo 1, paragrafo 4, lettera d) del Regolamento Prospetto, con conseguente esclusione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo (collettivamente gli **Investitori**), attraverso il processo di c.d. *bookbuilding*.

La Società intende conferire a Equita SIM S.p.A. e a TP ICAP (EUROPE) S.A. l'incarico di intermediari finanziari incaricati della raccolta degli ordini nel contesto del Collocamento presso gli Investitori (le **Banche**).

Il processo di Accelerated Bookbuilding, consolidato nelle offerte sul mercato di titoli di società le cui azioni sono negoziate su sistemi di negoziazione multilaterale, anche di nuova emissione, consente di offrire le azioni in modo ordinato mediante la sollecitazione e la raccolta di ordini di sottoscrizione sul mercato degli investitori istituzionali. Gli ordini possono essere raccolti in un arco di tempo breve, anche di poche ore, ovvero di qualche giorno.

Ai fini dell'Aumento di Capitale, nella determinazione del prezzo di emissione delle azioni, secondo i criteri di seguito descritti, occorrerà tener conto del prezzo al quale gli investitori sarebbero disponibili a sottoscrivere le azioni di nuova emissione.

Il conferimento dell'incarico per il Collocamento delle azioni RFG a primarie istituzioni finanziarie è inteso ad assicurare che l'esecuzione di tale collocamento avvenga secondo i migliori *standard* della prassi nazionale e internazionale, anche al fine di preservare la stabilità dell'andamento del titolo

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'pauu' followed by a stylized flourish.

RFG. Si precisa che non sussiste alcun impegno di garanzia da parte delle Banche in relazione all'Aumento di Capitale.

Il sistema multilaterale di negoziazione presso il quale saranno negoziate le azioni di nuova emissione (cioè EGM, EGP o una combinazione dei due) sarà determinato da RFG in relazione all'esito del Collocamento, di concerto con le Banche incaricate.

3. Criteri per la determinazione del prezzo di emissione

Per quanto riguarda la determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni rivenienti dalla prospettata operazione di Aumento di Capitale, l'Assemblea degli azionisti, nella delibera assunta il 28 aprile 2023, ha stabilito che l'esercizio della Delega comprende *“ogni potere per fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie da emettersi di volta in volta”*.

Nel rispetto di quanto previsto dall'Assemblea degli azionisti e coerentemente con la prevalente prassi di mercato per operazioni analoghe a quella prospettata, il Consiglio di Amministrazione, avvalendosi del supporto delle Banche, ha individuato appropriati criteri di determinazione del prezzo di emissione, che dovranno essere applicati dagli organi delegati al momento di esecuzione della delibera di Aumento di Capitale e non ha quindi fissato un prezzo *“puntuale”* di emissione.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che tale impostazione sia conforme al disposto normativo che richiede che il prezzo di emissione *“corrisponda al valore di mercato”* delle azioni e sia coerente con le modalità di collocamento mediante Accelerated Bookbuilding. Inoltre, stante la potenziale indeterminatezza della data di avvio dell'operazione di Aumento di Capitale, l'impostazione proposta garantisce la necessaria flessibilità per determinare il valore di mercato delle azioni in un momento prossimo all'emissione.

Il Consiglio di Amministrazione, con il supporto delle Banche, ha quindi compiuto un'analisi per individuare il criterio più appropriato per individuare il prezzo di emissione delle azioni di nuova emissione, ritenendo che il metodo delle quotazioni di Borsa – quale metodo che fa riferimento ai prezzi delle azioni espressi dal mercato – sia il più coerente con il concetto di *“valore di mercato”* previsto dalla prescrizione di legge.

Gli Amministratori hanno poi rilevato che la formulazione dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, cod. civ., richiama il *“valore di mercato”* senza fornire al riguardo ulteriori indicazioni, anche

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. M. M.', followed by a stylized flourish or mark.

temporali, e porta quindi a ritenere ammissibili molteplici criteri, anche fra loro differenti, da stabilirsi anche in funzione delle caratteristiche delle singole operazioni di aumento di capitale.

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto quindi di poter individuare come criterio di riferimento sulla base del quale definire il prezzo unitario di emissione delle nuove azioni, quello della media ponderata per il volume dei prezzi ufficiali delle azioni ordinarie della Società, pubblicato da Bloomberg ovvero da altro *provider* abilitato, registrata nei 180 (centottanta) giorni consecutivi di calendario antecedenti alla data di avvio del Collocamento, incluso il prezzo di chiusura registrato nel giorno di avvio del Collocamento medesimo (il **VWAP** ovvero il **Volume Weighted Average Price**).

Il suddetto criterio per l'individuazione del prezzo unitario di emissione, che rispecchia peraltro la prassi di mercato per operazioni analoghe, consente di prendere a riferimento un periodo di tempo adeguatamente lungo per depurare il fatto da fenomeni di volatilità di breve periodo che possono interessare i mercati finanziari, riflettendo così il valore effettivo che il mercato attribuisce al titolo della Società.

Viene fatto presente che, laddove fosse assunta la data del 24 giugno 2024 (vale a dire l'ultimo giorno prima della data di convocazione del Consiglio di Amministrazione) quale data di riferimento ai fini della rilevazione della media ponderata, secondo il predetto criterio del VWAP, nei 180 (centottanta) giorni consecutivi di calendario antecedenti alla predetta data (inclusa), il titolo Racing Force (ISIN IT0005466963) su EGM avrebbe evidenziato una media ponderata, pari a Euro 4,43 (quattro virgola quarantatre) per azione. Per il calcolo della media ponderata è stato preso, pertanto, in considerazione il periodo compreso tra il 28 dicembre 2023 e il 24 giugno 2024, tenendo conto solo dei giorni di Borsa in cui le azioni sono state oggetto di effettiva trattazione.

Alla luce di quanto sopra, qualora la data di avvio del Collocamento dovesse coincidere con la data di delibera dell'Aumento di Capitale, allora, il periodo di riferimento – ai fini della rilevazione della media ponderata secondo il predetto criterio del VWAP – sarà compreso tra il 29 dicembre 2023 e il 25 giugno 2024, tenendo conto solo dei giorni di Borsa in cui le azioni sono state oggetto di effettiva trattazione nonché del prezzo di chiusura registrato nel giorno di avvio del Collocamento.

Infine, si propone che l'Aumento di Capitale debba avvenire nel rispetto della parità contabile preesistente mediante imputazione di Euro 0,10 (zero virgola dieci) per azione a capitale e della residua parte a sovrapprezzo.

Il prezzo puntuale di emissione sarà determinato altresì tenendo conto dell'avvenuta sottoscrizione, in data 12 giugno 2024, tra la Società e un primario investitore istituzionale estero, di un accordo

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials, located at the bottom right of the page.

vincolante ai sensi del quale quest'ultimo si è impegnato in maniera irrevocabile a sottoscrivere una porzione dell'Aumento di Capitale, ove effettivamente deliberato, a servizio del Collocamento, per un importo massimo complessivo pari a Euro 5 milioni. Si evidenzia tuttavia che tale importo potrà essere eventualmente ridotto, a sola discrezione della Società, sulla base della quantità e qualità degli ordini che saranno eventualmente ricevuti durante il Collocamento, fino a un minimo di Euro 4 milioni.

A tal proposito, la società KPMG S.p.A., incaricata della revisione legale dei conti di RFG, esprimerà il proprio parere sulla corrispondenza tra il valore di mercato e il valore medio ponderato delle azioni RFG risultante in applicazione del parametro del VWAP sopra esposto; tale valore medio pertanto sarà utilizzato come valore di riferimento ai fini della determinazione del prezzo unitario di emissione delle azioni relative all'Aumento di Capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ..

4. Tempistiche di esecuzione dell'aumento di capitale e modalità di esecuzione

Nell'individuazione delle modalità di esecuzione dell'Aumento di Capitale maggiormente idonee a conseguire gli obiettivi di speditezza, celerità e certezza di cui sopra, come precedentemente rilevato, la Società ritiene di poter avviare l'operazione entro il 26 giugno 2024 ovvero allorquando le condizioni di mercato saranno ritenute favorevoli per il successo dell'operazione stessa.

Si precisa che qualora l'Aumento di Capitale non fosse integralmente sottoscritto entro il termine finale di sottoscrizione del 27 giugno 2024, il capitale sociale risulterà aumentato dell'importo derivante dalle sottoscrizioni effettuate entro il suddetto termine.

5. Effetti sul valore unitario delle azioni e diluizione

L'emissione delle azioni determinerà una diluizione della partecipazione al capitale sociale della Società degli attuali azionisti, in misura variabile e non ipotizzabile, in quanto dipenderà dal numero di azioni effettivamente sottoscritte dagli Investitori.

6. Caratteristiche e data di godimento delle azioni

Le azioni di nuova emissione saranno fungibili con quelle già in circolazione, avranno godimento regolare e pertanto garantiranno ai loro possessori pari diritti rispetto alle azioni già in circolazione al momento dell'emissione.

7. Modifiche dello Statuto sociale

Handwritten signature and a circular stamp.

All'approvazione della proposta di Aumento di Capitale conseguirà la modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale, che indica l'entità e la composizione del capitale sociale. Si precisa che la seguente modifica statutaria non dà luogo ad alcuna causa di recesso legale o statutaria a favore degli azionisti della Società, ai sensi dell'articolo 2437 e ss. cod. civ..

Viene di seguito riportata l'esposizione a confronto dell'articolo di cui si propone la modifica.

| Testo vigente | Testo proposto |
|--|--|
| <p align="center">Articolo 5</p> <p align="center">Capitale sociale</p> | <p align="center">Articolo 5</p> <p align="center">Capitale sociale</p> |
| <p>5.1. Il capitale è di euro 2.569.919,80 (duemilionicinquecentosessantanovemilanovecentodiciannove/80) ed è rappresentato da numero 25.699.198 (venticinque milioni seicentonovantanovemilacentonovantotto) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.</p> <p>“L’assemblea straordinaria in data 28 aprile 2023 ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell’art. 2443 del codice civile, di aumentare il capitale sociale, in una o più volte anche in via scindibile, sino all’importo massimo complessivo – in linea capitale e fermo restando l’eventuale sovrapprezzo – del 10% (dieci per cento) del capitale alla data del primo esercizio della delega, entro il limite massimo di 5 (cinque) anni dalla data della delibera (ossia entro il 28 aprile 2028), mediante emissione di azioni ordinarie della Società:</p> <p>a) a pagamento da offrire in opzione agli aventi diritto;</p> | <p>5.1. Il capitale è di euro 2.569.919,80 (duemilionicinquecentosessantanovemilanovecentodiciannove/80) ed è rappresentato da numero 25.699.198 (venticinque milioni seicentonovantanovemilacentonovantotto) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.</p> <p>“L’assemblea straordinaria in data 28 aprile 2023 ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell’art. 2443 del codice civile, di aumentare il capitale sociale, in una o più volte anche in via scindibile, sino all’importo massimo complessivo – in linea capitale e fermo restando l’eventuale sovrapprezzo – del 10% (dieci per cento) del capitale alla data del primo esercizio della delega, entro il limite massimo di 5 (cinque) anni dalla data della delibera (ossia entro il 28 aprile 2028), mediante emissione di azioni ordinarie della Società:</p> <p>a) a pagamento da offrire in opzione agli aventi diritto;</p> |



b) a pagamento da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del codice civile, tramite conferimenti in natura;

c) a pagamento da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, tramite sottoscrizione in denaro, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale;

d) a pagamento da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, quando l'interesse della società lo esige;

e) a pagamento da offrire in tutto o in parte a dipendenti della Società o di società da essa controllate, con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 8, del codice civile,

f) in via gratuita, da assegnare ai prestatori di lavoro ai sensi dell'art. 2349 del codice civile anche a servizio di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari.

b) a pagamento da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del codice civile, tramite conferimenti in natura;

c) a pagamento da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, tramite sottoscrizione in denaro, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale;

d) a pagamento da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, quando l'interesse della società lo esige;

e) a pagamento da offrire in tutto o in parte a dipendenti della Società o di società da essa controllate, con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 8, del codice civile,

f) in via gratuita, da assegnare ai prestatori di lavoro ai sensi dell'art. 2349 del codice civile anche a servizio di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari.

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, positioned at the bottom right of the page.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al consiglio di amministrazione è altresì conferito ogni potere per:

a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie da emettersi di volta in volta;

b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società; nonché

c) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

Per le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione in esecuzione della delega che precede ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, il consiglio di amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri.

L'esclusione o la limitazione del diritto di opzione potranno avere luogo unicamente:

a) ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del codice civile, qualora il consiglio di amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o compendi funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al consiglio di amministrazione è altresì conferito ogni potere per:

a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie da emettersi di volta in volta;

b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società; nonché

c) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

Per le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione in esecuzione della delega che precede ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, il consiglio di amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri.

L'esclusione o la limitazione del diritto di opzione potranno avere luogo unicamente:

a) ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del codice civile, qualora il consiglio di amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o compendi funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti



finanziari, quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale;

b) ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale;

c) ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, qualora il consiglio di amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a "investitori qualificati" e/o "investitori professionali" (anche esteri), quali (a titolo esemplificativo) banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento (ovvero altri soggetti rientranti nelle relative definizioni anche di carattere europeo, di volta in volta applicabili), e/o operatori che (indipendentemente da tale qualificazione) svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle della Società e/o del Gruppo aventi oggetto analogo o affine a quello della Società e/o del Gruppo o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultimi, in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o coinvestimento con detti soggetti ovvero comunque al fine della realizzazione di operazioni di rafforzamento

finanziari, quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale;

b) ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale;

c) ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, qualora il consiglio di amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a "investitori qualificati" e/o "investitori professionali" (anche esteri), quali (a titolo esemplificativo) banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento (ovvero altri soggetti rientranti nelle relative definizioni anche di carattere europeo, di volta in volta applicabili), e/o operatori che (indipendentemente da tale qualificazione) svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle della Società e/o del Gruppo aventi oggetto analogo o affine a quello della Società e/o del Gruppo o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultimi, in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o coinvestimento con detti soggetti ovvero comunque al fine della realizzazione di operazioni di rafforzamento



patrimoniale e/o strategiche da parte della Società e/o del Gruppo;

d) ai sensi dell'art. 2441, comma 8, del codice civile, in caso di emissione di azioni a dipendenti della Società e/o delle società da essa controllate in conformità a piani di incentivazione o comunque di work for equity o similari.

La delega a procedere ad aumenti di capitale gratuiti (e/o emissioni azionarie anche senza incidere sul nominale) potrà essere esercitata per l'implementazione di piani di incentivazione con funzione di retention e di attraction di personale chiave per la Società e/o il Gruppo, ivi incluso il "Piano di Stock Grant 2023-2025".

Per le deliberazioni relative ad aumenti di capitale da offrire in opzione ovvero – in tutto o in parte – a terzi, nel determinare il prezzo di emissione delle nuove azioni, il consiglio di amministrazione dovrà tenere conto, tra l'altro, del valore del patrimonio netto e delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa, nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, fermi restando le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5 e 6 del codice civile, ove applicabili.

Per le deliberazioni relative ad aumenti di capitale da liberare in denaro ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, per avvalersi dell'esclusione del diritto di

patrimoniale e/o strategiche da parte della Società e/o del Gruppo;

d) ai sensi dell'art. 2441, comma 8, del codice civile, in caso di emissione di azioni a dipendenti della Società e/o delle società da essa controllate in conformità a piani di incentivazione o comunque di work for equity o similari.

La delega a procedere ad aumenti di capitale gratuiti (e/o emissioni azionarie anche senza incidere sul nominale) potrà essere esercitata per l'implementazione di piani di incentivazione con funzione di retention e di attraction di personale chiave per la Società e/o il Gruppo, ivi incluso il "Piano di Stock Grant 2023-2025".

Per le deliberazioni relative ad aumenti di capitale da offrire in opzione ovvero – in tutto o in parte – a terzi, nel determinare il prezzo di emissione delle nuove azioni, il consiglio di amministrazione dovrà tenere conto, tra l'altro, del valore del patrimonio netto e delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa, nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, fermi restando le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5 e 6 del codice civile, ove applicabili.

Per le deliberazioni relative ad aumenti di capitale da liberare in denaro ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, per avvalersi dell'esclusione del diritto di



opzione, nei limiti ivi previsti, il prezzo di emissione dovrà essere stabilito in misura corrispondente al valore di mercato delle azioni e a condizione che ciò sia confermato in apposita relazione da parte di un revisore legale o di una società di revisione legale.

Nel rispetto di quanto precede, il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile. Potrà altresì essere previsto un sovrapprezzo.”

5.2. Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ed immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi degli artt. 83-bis e seguenti del D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato ("TUF").


5.3. Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi degli artt. 77-bis e seguenti del TUF, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Euronext Growth Milan").

5.4. La Società può emettere, ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione, nonché strumenti finanziari partecipativi.

opzione, nei limiti ivi previsti, il prezzo di emissione dovrà essere stabilito in misura corrispondente al valore di mercato delle azioni e a condizione che ciò sia confermato in apposita relazione da parte di un revisore legale o di una società di revisione legale.

Nel rispetto di quanto precede, il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile. Potrà altresì essere previsto un sovrapprezzo.”

*In data 25 giugno 2024, in esecuzione della delega attribuita al consiglio di amministrazione dell'assemblea straordinaria del 28 aprile 2023, il consiglio di amministrazione ha deliberato di aumentare, in via scindibile, a pagamento il capitale sociale della società mediante emissione di **massime n. 2.569.919 (duemilionicinquecentosessantanovemilanneve ntodiciannove) nuove azioni ordinarie, prive del valore nominale, a godimento regolare, con parità contabile implicita di emissione pari a Euro 0,10 (zero virgola dieci), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ., da offrire in sottoscrizione a (i) investitori qualificati, come definiti dall'articolo 2, lettera e), del Regolamento (UE) 2017/1129 ("Regolamento Prospetto"), nell'Unione Europea e negli altri paesi dello Spazio Economico Europeo, (ii) investitori qualificati, come definiti dall'articolo 2, lettera e), del Regolamento Prospetto, nel Regno Unito, in***



quanto normativa nazionale ai sensi dello European Union (Withdrawal) Act del 2018 (e successive modifiche), (iii) investitori istituzionali all'estero, ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, con esclusione pertanto degli investitori istituzionali di Australia, Canada, Giappone, Stati Uniti e Sudafrica e ogni altro paese estero nel quale il collocamento non sia possibile in assenza di un'autorizzazione delle competenti autorità, nonché (iv) investitori diversi dai predetti soggetti, con modalità tali, per qualità e/o quantità, da consentire alla Società di rientrare nei casi di esenzione delle disposizioni in materia di offerta al pubblico di titoli previsti dall'articolo 1, paragrafo 4, lettera d) del Regolamento Prospetto, con conseguente esclusione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo. Ai sensi dell'art. 2439, comma 2, cod. civ., ove non interamente sottoscritto entro il termine del 27 giugno 2024, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

5.2. Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ed immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi degli artt. 83-bis e seguenti del D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato ("TUF").

5.3. Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi



| | |
|--|---|
| | <p>multilaterali di negoziazione ai sensi degli artt. 77-bis e seguenti del TUF, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Euronext Growth Milan").</p> <p>5.4. La Società può emettere, ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione, nonché strumenti finanziari partecipativi.</p> |
|--|---|

In considerazione di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione è chiamato ad esprimersi sulla seguente proposta di deliberazione:

“Il Consiglio di Amministrazione,

- vista e approvata la Relazione illustrativa redatta ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ.,*
- preso atto dell'attestazione del collegio sindacale che l'attuale capitale sociale di Euro 2.569.919,80 è interamente versato ed esistente,*
- visto il parere sui criteri di determinazione del prezzo rilasciato dalla società di revisione KPMG S.p.A., ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, cod. civ.,*

DELIBERA


di dare esecuzione alla delega di cui all'art. 2443 cod. civ., conferita al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti in data 28 aprile 2023 e per tale effetto conseguentemente:

- 1. di aumentare il capitale sociale in via scindibile, a pagamento, mediante emissione di massime n. 2.569.919 (duemilionicinquecentosessantanovecentodiciannove) nuove azioni ordinarie, prive del valore nominale, a godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione*




ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ., da offrire in sottoscrizione a (i) investitori qualificati, come definiti dall'articolo 2, lettera e), del Regolamento (UE) 2017/1129 ("**Regolamento Prospetto**"), nell'Unione Europea e negli altri paesi dello Spazio Economico Europeo, (ii) investitori qualificati, come definiti dall'articolo 2, lettera e), del Regolamento Prospetto, nel Regno Unito, in quanto normativa nazionale ai sensi dello European Union (Withdrawal) Act del 2018 (e successive modifiche), (iii) investitori istituzionali all'estero, ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, con esclusione pertanto degli investitori istituzionali di Australia, Canada, Giappone, Stati Uniti e Sudafrica e ogni altro paese estero nel quale il collocamento non sia possibile in assenza di un'autorizzazione delle competenti autorità, nonché (iv) investitori diversi dai predetti soggetti, con modalità tali, per qualità e/o quantità, da consentire alla Società di rientrare nei casi di esenzione delle disposizioni in materia di offerta al pubblico di titoli previsti dall'articolo 1, paragrafo 4, lettera d) del Regolamento Prospetto, con conseguente esclusione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo, ad un prezzo di sottoscrizione, comprensivo di sovrapprezzo, da determinare sulla base e in conformità ai criteri definiti nella relazione degli amministratori e da intendersi qui richiamati;

2. di stabilire che il prezzo unitario di emissione delle nuove azioni sarà determinato sulla base della media ponderata per il volume dei prezzi ufficiali delle azioni ordinarie della Società, pubblicato da Bloomberg ovvero da altro provider abilitato, registrato nei 180 (centottanta) giorni consecutivi di calendario antecedenti alla data di avvio del Collocamento, come definito in narrativa, incluso il prezzo di chiusura del titolo registrato nel giorno di avvio del Collocamento medesimo;
3. di stabilire, ai sensi del secondo comma dell'art. 2439 cod. civ., che l'aumento di capitale di cui al precedente punto 1 si intende scindibile e pertanto sarà limitato all'importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro il termine ultimo del 27 giugno 2024;
4. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato Ing. Piero Paolo Delprato tutti i poteri occorrenti per provvedere all'esecuzione, anche tramite procuratori, nei limiti di legge, di tutte le operazioni conseguenti alle delibere di cui sopra, con tutti i più ampi poteri al riguardo, nulla escluso o eccettuato, e in particolare le facoltà occorrenti per determinare, in conformità alla prassi consolidata in operazioni similari e nel rispetto di quanto sopra deliberato al punto n. 2), il prezzo definitivo di emissione delle azioni, nonché di ritirare il Collocamento in qualsiasi momento, di allocare le nuove azioni presso il



sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan o su quello di Parigi, e, scaduti i termini di sottoscrizione, determinare l'esatto ammontare dell'aumento del capitale sociale che risulterà sottoscritto, e conseguentemente quantificare il numero delle azioni di nuova emissione,

- a. con facoltà di non procedere all'operazione e all'aumento di capitale ovvero interrompere l'esecuzione nel miglior interesse della Società (ivi inclusa l'assenza di favorevoli condizioni di mercato), ferma ogni competenza del consiglio di amministrazione circa la decisione di emissione delle nuove azioni;
- b. con i poteri necessari per negoziare, definire e sottoscrivere con Equita SIM S.p.A. e TP ICAP (EUROPE) S.A., il contratto per il Collocamento (c.d. placement agreement) delle azioni di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale, nonché di dare esecuzione a qualsiasi disposizione ivi contenuta;
- c. con i poteri per predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione dell'aumento deliberato, ivi inclusa la predisposizione, sottoscrizione, pubblicazione, il deposito e/o la produzione presso ogni competente autorità (incluse, Consob e Borsa Italiana S.p.A., nonché il competente ufficio del registro) di ogni atto, scrittura, notifica, documento, richiesta di deposito, formulario, necessario o comunque relativo all'operazione;
- d. con i poteri per la stipulazione di ogni necessario incumbente o atto, ivi espressamente compreso l'adeguamento delle espressioni numeriche dell'art. 5 dello Statuto Sociale, concernenti il capitale sociale, in relazione all'avvenuta sottoscrizione delle azioni emesse;
- e. con i poteri per introdurre nella presente deliberazione le eventuali modificazioni, variazioni o aggiunte che risultassero necessarie o comunque richieste dalle Autorità competenti, affinché le presenti deliberazioni siano iscritte presso il Registro Imprese competente;
- f. con riferimento al prezzo di emissione, di prevedere che l'aumento di capitale avverrà nel rispetto della parità contabile preesistente mediante imputazione di Euro 0,10 (zero virgola dieci) per azione a capitale e della residua parte a sovrapprezzo."

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke, positioned at the bottom right of the page.

La presente Relazione approvata dal Consiglio di Amministrazione viene trasmessa alla società di revisione, KPMG S.p.A., la quale ha rinunciato ai termini previsti dalla legge per la relativa comunicazione, ai fini dell'emissione del parere sui criteri di determinazione del prezzo ex art. 2441, quarto comma, secondo periodo, cod. civ..

Genova (GE), 25 giugno 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione




(Ing. Piero Paolo Delprato)



Paolo Sarente notaio





STATUTO DELLA SOCIETÀ

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA

Articolo 1 (Denominazione)

1.1 È costituita una società per azioni con la denominazione:
"Racing Force S.p.A."

Articolo 2 (Sede)

- 2.1. La società ha sede in Ronco Scrivia (GE).
- 2.2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede sociale nel territorio nazionale e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (succursali, sedi secondarie, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, recapiti, ecc.).
- 2.3. Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

Articolo 3 (Oggetto sociale)

3.1. La società ha per oggetto:
la produzione e il commercio di pezzi di ricambio, accessori, pneumatici e materiali di consumo per autoveicoli, cicli e motocicli, imbarcazioni e natanti, di attrezzature e articoli sportivi per i settori automobilistico, motociclistico e moto-nautico e di articoli di abbigliamento in genere.

La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli cauzioni, garanzie, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane e estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

Articolo 4 (Durata)

4.1. La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.


TITOLO II

AZIONI, OBBLIGAZIONI, CAPITALE SOCIALE

Articolo 5 (Capitale sociale e azioni)

5.1. Il capitale è di euro 2.569.919,80 (due milioni cinquecentosessantanove milianovecentodiciannove/80) ed è rappresentato da numero 25.699.198 (venticinque milioni seicentonovantanove milacentonovantotto) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.

L'assemblea straordinaria in data 28 aprile 2023 ha deliberato di delegare al Consiglio




di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare il capitale sociale, in una o più volte anche in via scindibile, sino all'importo massimo complessivo – in linea capitale e fermo restando l'eventuale sovrapprezzo – del 10% (dieci per cento) del capitale alla data del primo esercizio della delega, entro il limite massimo di 5 (cinque) anni dalla data della delibera (ossia entro il 28 aprile 2028), mediante emissione di azioni ordinarie della Società:

- a) a pagamento da offrire in opzione agli aventi diritto;
- b) a pagamento da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del codice civile, tramite conferimenti in natura;
- c) a pagamento da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, tramite sottoscrizione in denaro, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale;
- d) a pagamento da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, quando l'interesse della società lo esige;
- e) a pagamento da offrire in tutto o in parte a dipendenti della Società o di società da essa controllate, con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 8, del codice civile,
- f) in via gratuita, da assegnare ai prestatori di lavoro ai sensi dell'art. 2349 del codice civile anche a servizio di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al consiglio di amministrazione è altresì conferito ogni potere per:

- a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie da emettersi di volta in volta;
- b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società; nonché
- c) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

Per le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione in esecuzione della delega che precede ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, il consiglio di amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri.

L'esclusione o la limitazione del diritto di opzione potranno avere luogo unicamente:

- a) ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del codice civile, qualora il consiglio di amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o compendi funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni,

strumenti finanziari, quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale;

- b) ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale;
- c) ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, qualora il consiglio di amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a "investitori qualificati" e/o "investitori professionali" (anche esteri), quali (a titolo esemplificativo) banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento (ovvero altri soggetti rientranti nelle relative definizioni anche di carattere europeo, di volta in volta applicabili), e/o operatori che (indipendentemente da tale qualificazione) svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle della Società e/o del Gruppo aventi oggetto analogo o affine a quello della Società e/o del Gruppo o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultimi, in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o coinvestimento con detti soggetti ovvero comunque al fine della realizzazione di operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della Società e/o del Gruppo;
- d) ai sensi dell'art. 2441, comma 8, del codice civile, in caso di emissione di azioni a dipendenti della Società e/o delle società da essa controllate in conformità a piani di incentivazione o comunque di work for equity o similari.

La delega a procedere ad aumenti di capitale gratuiti (e/o emissioni azionarie anche senza incidere sul nominale) potrà essere esercitata per l'implementazione di piani di incentivazione con funzione di *retention* e di *attraction* di personale chiave per la Società e/o il Gruppo, ivi incluso il "Piano di Stock Grant 2023-2025".

Per le deliberazioni relative ad aumenti di capitale da offrire in opzione ovvero – in tutto o in parte – a terzi, nel determinare il prezzo di emissione delle nuove azioni, il consiglio di amministrazione dovrà tenere conto, tra l'altro, del valore del patrimonio netto e delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa, nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, fermi restando le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5 e 6 del codice civile, ove applicabili.

Per le deliberazioni relative ad aumenti di capitale da liberare in denaro ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, per avvalersi dell'esclusione del diritto di opzione, nei limiti ivi previsti, il prezzo di emissione dovrà essere stabilito in misura corrispondente al valore di mercato delle azioni e a condizione che ciò sia confermato in apposita relazione da parte di un revisore legale o di una società di revisione legale.

Nel rispetto di quanto precede, il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile. Potrà altresì essere previsto un sovrapprezzo.

In data 25 giugno 2024, in esecuzione della delega attribuita al consiglio di amministrazione dell'assemblea straordinaria del 28 aprile 2023, il consiglio di

Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page.

amministrazione ha deliberato di aumentare, in via scindibile, a pagamento il capitale sociale della società mediante emissione di massime n. 2.569.919 (duemilionicinquecentosessantanovemilanovecentodiciannove) nuove azioni ordinarie, prive del valore nominale, a godimento regolare, con parità contabile implicita di emissione pari a Euro 0,10 (zero virgola dieci), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ., da offrire in sottoscrizione a (i) investitori qualificati, come definiti dall'articolo 2, lettera e), del Regolamento (UE) 2017/1129 ("Regolamento Prospetto"), nell'Unione Europea e negli altri paesi dello Spazio Economico Europeo, (ii) investitori qualificati, come definiti dall'articolo 2, lettera e), del Regolamento Prospetto, nel Regno Unito, in quanto normativa nazionale ai sensi dello European Union (Withdrawal) Act del 2018 (e successive modifiche), (iii) investitori istituzionali all'estero, ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, con esclusione pertanto degli investitori istituzionali di Australia, Canada, Giappone, Stati Uniti e Sudafrica e ogni altro paese estero nel quale il collocamento non sia possibile in assenza di un'autorizzazione delle competenti autorità, nonché (iv) investitori diversi dai predetti soggetti, con modalità tali, per qualità e/o quantità, da consentire alla Società di rientrare nei casi di esenzione delle disposizioni in materia di offerta al pubblico di titoli previsti dall'articolo 1, paragrafo 4, lettera d) del Regolamento Prospetto, con conseguente esclusione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo. Ai sensi dell'art. 2439, comma 2, cod. civ., ove non interamente sottoscritto entro il termine del 27 giugno 2024, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

5.2. Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ed immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi degli artt. 83-bis e seguenti del D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato ("TUF").

5.3. Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi degli artt. 77-bis e seguenti del TUF, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Euronext Growth Milan").

5.4. La Società può emettere, ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione, nonché strumenti finanziari partecipativi.

Articolo 6 (Trasferimento delle azioni)

6.1. Le azioni sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni azione attribuisce il diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della società nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi ai sensi di statuto e di legge.

Articolo 7 (Obbligazioni e altri strumenti finanziari)

7.1 La società può emettere qualsiasi categoria di obbligazioni, convertibili e non convertibili, nominative o al portatore, ordinarie o indicizzate, conformemente alle vigenti disposizioni normative.

7.2. La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria, può

emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

Articolo 8 (Aumento del capitale)

8.1. Il capitale può essere aumentato a pagamento, mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura, o a titolo gratuito, mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili, con la deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

8.2. È consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c., nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.

8.3. L'Assemblea potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.

8.4. Ai sensi dell'art. 2349 c.c., l'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti delle società o di società controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti. Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente.

8.5. L'assemblea straordinaria può altresì deliberare l'assegnazione ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso possono essere previste norme particolari riguardo alle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla possibilità di trasferimento ed alle eventuali cause di decadenza o riscatto.

Articolo 9 (Conferimenti e finanziamenti dei soci)

9.1. I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea, anche in deroga a quanto disposto all'articolo 2342, primo comma, del Codice Civile.

9.2. I soci possono finanziare la società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Articolo 10 (Recesso)

10.1. I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

10.2. Non spetta tuttavia il diritto di recesso nei casi di cui all'art. 2437, comma 2, c.c.

10.3. È altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino, anche indirettamente, l'esclusione o la revoca dalle negoziazioni, salva l'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema



multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'art. 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori.

Articolo 11 (Identificazione azionisti)

11.1. La società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che detengano azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.

11.2. La società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino, da solo o insieme ad altri azionisti, almeno il 5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa previsione inderogabile, legislativa o regolamentare, di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono sopportati in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della società) dalla società e dai soci richiedenti.

11.3. La richiesta di identificazione degli azionisti, sia su istanza della società sia su istanza dei soci, può anche essere parziale, vale a dire limitata all'identificazione degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati e che detengano una partecipazione pari o superiore a una determinata soglia.

11.4. La società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci senza oneri a loro carico.

Articolo 12 (Comunicazione partecipazioni rilevanti)

12.1. A partire dal momento in cui le azioni siano ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, è applicabile, ai sensi del Regolamento Euronext Growth Milan approvato e pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. e successive modificazioni e integrazioni (il "Regolamento Euronext Growth Milan"), la disciplina relativa alle società quotate in tema di trasparenza e informativa, ed in particolare sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob, pro tempore vigente (la "Disciplina sulla Trasparenza"), salvo quanto qui previsto. Gli azionisti dovranno comunicare al Consiglio di Amministrazione della società il raggiungimento o il superamento delle soglie di partecipazione previste dalla disciplina tempo per tempo applicabile, ovvero le riduzioni al di sotto di tali soglie (la "Partecipazione Significativa").

12.2. La comunicazione dovrà essere effettuata, con raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi all'organo amministrativo presso la sede legale della società o tramite comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata della società, senza indugio e comunque entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione secondo i termini e le modalità previsti

dalla Disciplina sulla Trasparenza.

12.3. La mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione del superamento della soglia rilevante o di variazioni di Partecipazioni Significative comporterà l'applicazione della Disciplina sulla Trasparenza.

12.4. In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione ha diritto di chiedere ai soci informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.

Articolo 13 (Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e scambio)

13.1. A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, "TUF") ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, la "Disciplina Richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Euronext Growth Milan come successivamente modificato.

13.2. Resta inteso che l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106, comma 3, lettera b) TUF non troverà applicazione, alle condizioni previste dal comma 3-quater della medesima disposizione, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'ammissione delle azioni della società su Euronext Growth Milan.

13.3. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell'offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

13.4. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

13.5. Si rendono inoltre applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.

13.6. In deroga al regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti Consob"), e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il Regolamento Emittenti Consob preveda che Consob debba determinare il prezzo ai fini dell'obbligo di acquisto e del diritto di acquisto di cui, rispettivamente, agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più



elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché dai soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

13.7. Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

13.8. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108, commi 1 e 2, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

13.9. Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui all'offerta pubblica di acquisto e di scambio non siano applicabili in via diretta – ma per richiamo volontario – le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

TITOLO III

ASSEMBLEA, AMMINISTRAZIONE, CONTROLLI

Articolo 14 (Convocazione dell'assemblea)

14.1. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

14.2. L'assemblea dei soci, sia ordinaria sia straordinaria, può essere convocata in Italia, anche fuori dal comune in cui si trova la sede sociale. L'assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della società, nonché, anche per estratto secondo la normativa vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: il Sole 24 Ore, Milano Finanza e Italia Oggi. La convocazione deve contenere le informazioni richieste dalla normativa vigente, anche a ragione delle materie trattate.

14.3. I soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente articolo, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

14.4. I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Articolo 15 (Maggioranze e competenze dell'assemblea)

15.1. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge, ad eccezione di quanto previsto dal successivo articolo 30.

15.2. Qualora le azioni o gli strumenti finanziari della società siano ammessi alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Euronext Growth Milan e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, c.c., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni, imprese o altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Euronext Growth Milan; (ii) cessione di partecipazioni, imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Euronext Growth Milan; (iii) richiesta della revoca dalla negoziazione sull'Euronext Growth Milan delle azioni della società come meglio descritto nel successivo articolo 30.

Articolo 16 (Svolgimento dell'assemblea in tele-video conferenza)

16.1. È possibile tenere le riunioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a. sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno e
- d. vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Verificandosi i presupposti di cui al precedente paragrafo 16.1, non è altresì necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente e del soggetto verbalizzante. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Articolo 17 (Presidenza dell'assemblea)

17.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza, impedimento o rinuncia di questo, l'assemblea è presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Funzione, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

Articolo 18 (Verbale dell'assemblea)



18.1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge ovvero quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

Articolo 19 (Diritto di intervento)

19.1. Hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

19.2. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'assemblea in prima convocazione, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

19.3. Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

Articolo 20 (Numero, durata e compenso degli amministratori)

20.1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri.

20.2. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto, e sono rieleggibili.

20.3. Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di eleggibilità, previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili, e dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del TUF o di qualunque altro requisito previsto dalla disciplina applicabile. Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due amministratori se il Consiglio di Amministrazione è composto da più 7 (sette) membri, devono inoltre possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter, comma 4, TUF.

20.4. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

20.5. All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c.

Articolo 21 (Nomina degli amministratori)

21.1. La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste presentate dagli

azionisti nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

21.2. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari, alla data del deposito della lista presso a società, di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine previsto per il deposito della lista.

21.3. Le liste presentate dagli azionisti devono contenere un numero di candidati almeno pari a tre, ciascuno abbinato ad un numero progressivo, e deve contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore che possieda i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile, ovvero due candidati indipendenti qualora la lista sia composta da più di 7 (sette) membri.

21.4. Le liste devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della società almeno 6 (sei) giorni prima di quello previsto per la predetta assemblea secondo le modalità prescritte della disciplina vigente.

21.5. Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato, pena irricevibilità della medesima, (i) curriculum vitae dei candidati; (ii) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (iii) dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore, nonché, eventualmente, il possesso dei requisiti di indipendenza; e (iv) ogni altra ulteriore dichiarazione o informativa prevista dalla legge o dalle norme regolamentari applicabili.

21.6. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

21.7. Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, non possono presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

21.8. Alle elezioni degli amministratori si procede secondo le disposizioni che seguono:

in caso di presentazione di più di una lista, (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere tranne uno; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numeri di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con gli azionisti che hanno presentato o con coloro che hanno votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto un amministratore, ossia colui il quale nell'ambito di tale lista era indicato per primo.

21.9. Non si terrà conto delle liste che non abbiano raggiunto una percentuale di voti

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, located on the right side of the page.

almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

21.10. Nel caso nessuna lista, oltre a quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, abbia raggiunto la soglia di voti descritta al punto 21.9 che precede, allora tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno tratti da tale lista nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

21.11. Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una nuova votazione da parte dell'assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

21.12. Nel caso di presentazione di un'unica lista, l'assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e, qualora ottenga la maggioranza relativa dei voti, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno tratti da tale lista nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

21.13. In mancanza di liste, ovvero qualora sia presente una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza relativa dei voti, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero di componenti da eleggere ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dal presente articolo, i membri del Consiglio di Amministrazione saranno nominati dall'assemblea con le modalità e le maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti.

21.14. Qualora nel corso dell'esercizio venga a mancare un amministratore, gli altri provvedono a sostituirlo mediante il sistema di cooptazione con un soggetto iscritto nella medesima lista che aveva ottenuto il maggior numero di voti o con soggetti non appartenenti alla predetta lista, con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, ai sensi dell'art. 2386 c.c. L'amministratore così nominato rimane in carica fino alla successiva assemblea che provvede alla nomina dell'amministratore già nominato per cooptazione. Qualora il soggetto cooptato non presenti i requisiti richiesti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente per l'assunzione della carica, l'assemblea successiva – se non convocata per il rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, nel qual caso si applica la procedura di cui al presente articolo – provvede alla sostituzione secondo le maggioranze di legge.

21.15. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare due o più amministratori tra quelli originariamente nominati dall'assemblea, allora l'intero consiglio di amministrazione si intende cessato. In tal caso, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica per gli adempimenti necessari.

Articolo 22 (Presidente e organi delegati)

22.1. Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina del consiglio stesso, deve designare tra i suoi membri un Presidente.

22.2. Ove lo ritenga opportuno, il consiglio può altresì nominare un vice presidente, con funzioni vicarie rispetto al Presidente, nonché uno o più consiglieri delegati e un comitato esecutivo, determinandone funzioni e poteri, nei limiti previsti dalla legge.

Articolo 23 (Deliberazioni del consiglio)

23.1. Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea, in Svizzera o nel Regno Unito, ogni volta che il Presidente o l'amministratore delegato lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica.

23.2. Il consiglio viene convocato dal Presidente o dall'amministratore delegato con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno tre giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

23.3. Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

23.4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per tele-video conferenza, a condizione che: (a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti, non è altresì necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente e del soggetto verbalizzante. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Articolo 24 (Poteri di gestione)

24.1. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge.

24.2. In caso di nomina di consiglieri delegati o del comitato esecutivo, ad essi spettano i poteri di gestione loro attribuiti in sede di nomina.

Articolo 25 (Poteri di rappresentanza)

25.1. Il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta ai consiglieri delegati, se nominati, e nei limiti dei poteri di gestione loro attribuiti e, in loro difetto, al presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominato, al vice presidente, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

25.2. Nei limiti dei poteri di gestione attribuiti, viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

25.3. La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 26 (Organo di controllo)

26.1. La gestione sociale è controllata da un Collegio Sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge, le cui riunioni possono svolgersi per audio-conferenza o teleconferenza, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Pruer', with a stylized flourish below it.

26.2. I sindaci devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF e gli ulteriori requisiti di legge, con particolare riguardo ai requisiti prescritti in ragione della loro eventuale funzione di revisione legale dei conti.

26.3. I sindaci durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

26.4. Ai sindaci è attribuita una retribuzione annua fissata dall'assemblea, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

26.5. Il Collegio Sindacale deve esercitare le proprie funzioni e attribuzioni in conformità alle disposizioni dell'articolo 2403 del Codice Civile.

Articolo 27 (Revisione legale dei conti)

27.1. La revisione legale dei conti è svolta da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, oppure, ai sensi dell'art. 2409-bis, comma 2, c.c., a scelta dell'assemblea ordinaria, sempre che non ostino impedimenti di legge e nei limiti dalla stessa previsti, dall'organo di controllo di cui al precedente articolo.

27.2. L'alternativa consentita all'assemblea ordinaria non può in ogni caso comportare la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti in corso.

TITOLO IV

BILANCIO E UTILI

Articolo 28 (Bilancio)

28.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

28.2. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Articolo 29 (Destinazione degli utili)

29.1. Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

29.2. La deliberazione sulla distribuzione degli utili è adottata dalla assemblea ordinaria dei soci; l'assemblea può deliberare speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, ovvero rinviare la distribuzione degli utili in tutto od in parte all'esercizio successivo.

TITOLO V

REVOCA DALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI

Articolo 30 (Revoca)

30.1. La società che richiama a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima

di tale data.

30.2. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della società con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'art. 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero – ricorrendone particolari condizioni – salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 31 (Scioglimento e liquidazione)

31.1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32 (Foro)

32.1. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza di affari sociali o relativa alla interpretazione o esecuzione del presente statuto è competente in via esclusiva il foro del luogo ove la Società ha la propria sede legale.

Articolo 33 (Eventuale qualificazione della società come diffusa)

33.1. Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'Euronext Growth Milan, le Azioni risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi della normativa vigente, troveranno applicazione le disposizioni dettate da tale normativa nei confronti delle società con azioni diffuse fra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.


Paolo Sementi
notario



Certifico io sottoscritto, dott. Paolo Torrente, notaio in Genova, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale nei miei atti con gli annessi allegati su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter L. 16-2-1913 n. 89. Consta in detto formato di centonove fogli.

Genova, 26 giugno 2024.

Firmato digitalmente: Paolo Torrente notaio